

**TRIBUNALE DI MILANO**  
**- SEZIONE LAVORO -**

**RICORSO EX. ART. 414 C.P.C.**

*con collegamenti ipertestuali agli allegati ex art. 4, co. 1-bis, D.M. 55/2014*

e contestuale

**ISTANZA CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C.**

nonché

**ISTANZA DI NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI  
DI EVENTUALI LITISCONSORTI**

\* \* \*

Nell'interesse di **DOMENICO NAIO**, nato a Taranto (TA) il 13 dicembre 1988, residente a Milano (MI), via Edoardo Chinotto n. 30, c.f. NAIDNC88T13L049U, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente ed alternativamente tra loro, dall'avv. Francesco Naio (c.f. NAIFNC81B05C136P - PEC: francesco.naio@pec.it), e dall'Avv. Michele D'Onchia (c.f. DNCMHL65B08L049L – PEC: donchia.michele@oravta.legalmail.it), entrambi iscritti all'Ordine degli Avvocati di Taranto, elettivamente domiciliato ai soli fini del presente giudizio in Milano, in piazza Eleonora Duse n. 2, presso lo Studio Legale Tributario Morri Rossetti e Associati, e domicilio digitale agli indirizzi PEC di entrambi i difensori, giusta procura speciale allegata al presente ricorso ([Allegato n. 1](#));

**- ricorrente -**

**CONTRO**

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, presso i cui uffici in Milano, via Carlo Freguglia n. 1, è elettivamente domiciliato *ex lege* (domicilio digitale presso gli indirizzi PEC: milano@mailcert.avvocaturastato.it - ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it);
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA**, in persona del dirigente *pro tempore*, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, presso i cui uffici in Milano, via Carlo Freguglia n. 1, è elettivamente domiciliato *ex lege* (domicilio digitale presso gli indirizzi PEC: milano@mailcert.avvocaturastato.it - ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it);
- **UFFICIO X – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI MILANO**, in persona del dirigente *pro tempore*, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Distrettuale dello

Stato di Milano, presso i cui uffici in Milano, via Carlo Freguglia n. 1, è elettivamente domiciliato *ex lege* (domicilio digitale presso gli indirizzi PEC: milano@mailcert.avvocaturastato.it - ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it);

- *resistenti* -

#### E NEI CONFRONTI

dei docenti inseriti nella II<sup>a</sup> fascia delle GPS (Graduatorie Scolastiche Provinciali) per la provincia di Milano per il conferimento delle supplenze per la classe di concorso **A046**, aa.ss. 2022 / 2024

- *controinteressati resistenti potenziali* -

\* \* \*

**PAROLE-CHIAVE:** SCUOLA – MANCATO CONFERIMENTO INCARICHI SCOLASTICI – GRADUATORIE PROVINCIALI DI SUPPLENZA – VIOLAZIONE PRINCIPIO MERITOCRATICO – O.M. N. 112/2022

\* \* \*

#### INDICE DEL RICORSO

OGGETTO / SINTESI DEL RICORSO .....	3
FATTO - NARRATIVA .....	4
1. IN VIA PRELIMINARE: SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO .....	9
1.1. <i>SULLA NATURA NON CONCORSUALE DELLE GPS E LA SUSSISTENZA DELLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO</i> .....	10
1.2. <i>SUL RIPARTO DI GIURISDIZIONE TRA GIUDICE ORDINARIO E AMMINISTRATIVO</i> .....	12
2. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'O.M. N. 112/2022 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO MERITOCRATICO: DIRITTO DEL RICORRENTE AD ESSERE DESTINATARIO DI INCARICO DA GPS – ILLEGITTIMITÀ DELLA MANCATA ATTRIBUZIONE DI INCARICO.....	13
OSSERVAZIONI: SUL PUNTEGGIO. ....	22
3. SEMPRE NEL MERITO: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'O.M. N. 112/2022 – ILLEGITTIMA / ERRONEA INTERPRETAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI GPS – ILLEGITTIMITÀ DELL'OMESSA ATTRIBUZIONE DI INCARICO AL RICORRENTE .....	23
4. DIRITTO ALL'ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO E DEL RELATIVO PUNTEGGIO. RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEL DANNO .....	28
5. IN VIA SUBORDINATA: SEMPRE SULLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEL DANNO	

.....	30
SUSSISTENZA DEI REQUISITI LEGITTIMANTI L'INVOCATA TUTELA D'URGENZA - DOMANDA CAUTELARE <i>EX ART. 669 BIS, 669 SEXIES E 700 C.P.C.</i> .....	31
CONCLUSIONI .....	33
IN VIA ISTRUTTORIA.....	37
INDICE ALLEGATI.....	37
ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEICONFRONTI DEI LITISCONSORTI <i>EX ART. 151 C.P.C. O, IN SUBORDINE, EX ART. 150 C.P.C.</i> .....	38

\* \* \*

### OGGETTO / SINTESI DEL RICORSO

La controversia ha ad oggetto la mancata attribuzione di incarichi di supplenza al docente Domenico Naio (nel prosieguo altresì indicato come il “**Ricorrente**”) il quale, seppur correttamente inserito nelle graduatorie di II<sup>a</sup> fascia delle Graduatorie provinciali di supplenza per la provincia di Milano (“**GPS**”) per il biennio 2022/2024, classe di concorso A046, in fase di convocazione per il tramite di procedura informatizzata è stato illegittimamente “scavalcato”, nel conferimento delle cattedre, da candidati muniti di punteggio e posizione inferiori, in palese violazione del principio meritocratico.

Si evidenzia sin da ora la sussistenza del *periculum in mora*: il mancato conferimento di incarichi è pregiudizievole e lesivo del diritto soggettivo del Ricorrente, in quanto impedisce al medesimo (a tutt’oggi non assegnatario di incarico), a causa dell’acritica applicazione di una procedura informatica che non rispetta il principio meritocratico della graduatoria, di essere “ripescato” nei successivi turni di nomina e, pertanto, di essere convocato per incarichi (nelle scuole espressamente indicate in domanda) sulla propria classe di concorso rispetto ai docenti muniti di punteggio inferiore a quello da lui conseguito e riportato in graduatoria.

Tale situazione è suscettibile di riverberare i propri effetti anche *pro futuro*, atteso che altri docenti, chiamati in preferenza rispetto al Ricorrente nonostante il possesso di punteggio e posizione inferiori in GPS, acquisiranno indebitamente, in violazione del principio meritocratico, punteggi e posizioni che incideranno nelle graduatorie future; e ciò a danno del Ricorrente, che risulterà illegittimamente “scavalcato” nelle stesse, con l’ulteriore conseguenza della perdita di retribuzione e annessi.

Alla luce delle ragioni dettagliatamente esposte nel prosieguo, dunque, si chiede all’On.le Tribunale adito di:

**A)** accertare e dichiarare il diritto del Ricorrente a ottenere da GPS l’incarico su cattedra

fino al termine delle attività didattiche (30/06) erroneamente / illegittimamente assegnato in 3<sup>a</sup> convocazione (27.10.2023) **alla Sig.ra Straface Francesca** presso l'I.S. "C. Cattaneo", in quanto prima cattedra disponibile assegnata *post* seconda convocazione, e alla conseguente maturazione del relativo intero punteggio;

**B)** accertare e dichiarare il diritto del Ricorrente a ottenere un incarico a tempo determinato, di durata annuale (30/08) o fino al termine delle attività didattiche (30/06), in via prioritaria per ordine di preferenza espresso presso l'I.S. "G. Galilei", presso l'I.S. "G. Agnesi" e presso l'I.S. "C. Cattaneo" o, in subordine, presso un'Istituzione scolastica ricompresa tra le sedi indicate in domanda, ivi compresi gli spezzoni, tra quelle disponibili per il turno di nomina del 27.9.2023, o in subordine per i turni successivi, con individuazione dalle GPS di competenza e conseguente maturazione del relativo intero punteggio,

rinviano alle *Conclusioni* del presente ricorso per una dettagliata articolazione del *petitum*.

\* \* \*

#### F A T T O - N A R R A T I V A

**A.** Il Sig. Domenico Naio presentava, in conformità alla disciplina dettata dall'O.M. n. 112 del 6 maggio 2022, domanda di inserimento nella II<sup>a</sup> fascia delle GPS per il biennio 2022/2024 per le supplenze nelle istituzioni scolastiche della provincia di Milano, relativamente alla classe di concorso **A046** – Scienze Giuridico–Economiche ([Allegato n. 2](#)).

Veniva, dunque, incluso nella relativa GPS pubblicata il 18 luglio 2023 ([Allegato n. 3](#)) alla posizione n. 389<sup>1</sup> (come si evince anche dall'area personale sul sito del Ministero della Pubblica Istruzione – [Allegato n. 4](#)) con punteggio pari a **62**<sup>2</sup>.

**B.** Con successiva domanda di informatizzazione nomine supplenze GPS del 30 luglio 2023 ([Allegato n. 5](#)), nonostante l'assenza di comunicazioni sul sito web dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Milano ("UST Milano") recanti le disponibilità delle cattedre in ciascun Istituto scolastico (con conseguente presentazione "al buio" della medesima domanda) il sig. Naio, tra le altre, esprimeva le seguenti **preferenze**:

1. presso l'I.S. "C. Cattaneo", codice meccanografico MIIS00400V:

a. preferenza n. 8 per nomina su cattedra "fino al termine delle attività didattiche"

---

<sup>1</sup> Il nominativo del NAIO è situato alla pag. 499 del file "[Allegato n. 3](#)", che corrisponde alla pag. 502 nello scorrimento del .pdf.

<sup>2</sup> Detto punteggio trae origine da n. 42 punti attribuiti per titoli (già convalidato con Decreto – [Allegato n. 6](#)), n. 8 punti e n. 12 punti per servizio precedentemente prestato presso l'I.S. "A. Gentileschi" di Milano, rispettivamente negli aa.ss. 2019/2020 (nomina da graduatoria d'istituto) e 2020/2021 (nomina da GPS).

- (30/06);
2. presso l'I.S. "*G. Galilei*", cod. mecc. MIIS07700L:
- b. preferenza n. 3 per nomina su cattedra "fino al termine delle attività didattiche" (30/06);
3. presso l'I.S. "*G. Agnesi*", cod. mecc. MIPM03000T:
- c. preferenza n. 6 per nomina su cattedra "fino al termine delle attività didattiche" (30/06).

La formulazione in domanda delle predette preferenze è un dato centrale ai fini di una corretta comprensione dei fatti di causa.

Solo il 31 agosto 2023 – quindi ben oltre la presentazione della predetta domanda – venivano pubblicate sul sito dell'UST Milano le disponibilità delle cattedre ([Allegato n. 7](#)), da cui risultavano disponibili presso i tre Istituti ora elencati, oggetto delle preferenze espresse dal Ricorrente in sede di domanda di informatizzazione nomine supplenze di GPS:

1. presso l'I.S. "*C. Cattaneo*" uno spezzone<sup>3</sup> di n. 9 ore,
2. presso l'I.S. "*G. Galilei*" n. 2 cattedre al 30/06,
3. presso l'I.S. "*G. Agnesi*" uno spezzone di n. 11 ore.

C. Venivano quindi effettuate, mediante scorrimento delle GPS con la procedura informatizzata adottata dal Ministero, plurime convocazioni.

D. In sede di prima convocazione, pubblicata il 31 agosto 2023, al Ricorrente non veniva attribuito alcun incarico ([Allegato n. 7-bis](#)), in quanto assegnato a docenti con maggior punteggio.

E. Il 27 settembre 2023 venivano pubblicate nuove disponibilità sul sito istituzionale dell'UST Milano: in tale circostanza risultavano disponibili, presso l'I.S. "*C. Cattaneo*" n. 3 cattedre al 30/06 ed uno spezzone di 9 ore, presso l'I.S. "*G. Galilei*" n. 2 cattedre al 30/06, presso l'I.S. "*G. Agnesi*" n. 2 cattedre al 30/06 ([Allegato n. 8](#)).

In pari data, dunque, si procedeva a una seconda convocazione (che ha riguardato le posizioni dalla n. 217 alla n. 487: **si tratta del turno di nomina in cui avrebbe dovuto essere ricompreso l'odierno Ricorrente**), dalla quale il Sig. Naio risultava, in maniera illegittima, non destinatario di incarico ([Allegato n. 8-bis](#)).

Ed è proprio in occasione di tale 2<sup>a</sup> convocazione che è possibile osservare il momento esatto

---

<sup>3</sup> Per "spezzone orario" si intende un frazionamento orario di una cattedra intera, normalmente composta da 18 ore settimanali.

in cui il docente Sig. Naio è stato *de facto* “saltato in graduatoria” dal sistema. Infatti, da tale convocazione si evince chiaramente che, mentre la docente avente la posizione n. 388 (Sig.ra Porto Maria), ossia quella immediatamente precedente a quella dell’odierno Ricorrente (n. 389), è stata fatta assegnataria di cattedra presso altra scuola, la posizione n. 389 ricoperta dal Sig. Naio non viene assolutamente contemplata (si v. pag. 8, *Allegato n. 8-bis - infatti il sistema passa dalla posizione 388 alla posizione 391 escludendo definitivamente – in maniera illegittima - l’odierno Ricorrente*). Ebbene, da questo preciso momento (salto della posizione in graduatoria del Sig. Naio in seconda convocazione) è poi derivato, come meglio delineato nel prosieguo, **lo scavalcamento del docente anche nelle convocazioni successive**.

**F.** Il 26 ottobre 2023, dunque, venivano pubblicate ulteriori disponibilità ([Allegato n. 9](#)):

1. presso l’I.S. “C. Cattaneo” n. 1 spezzone da 9 ore nonché n. 1 cattedra al 30/06;
2. presso l’I.S. “G. Galilei” n. 1 cattedra al 30/06;
3. presso l’I.S. “G. Agnesi” n. 1 cattedra al 30/06.

In sede di terza convocazione (dalla posizione n. 490 – successiva a quella di Naio – alla n. 720), pubblicata in data 27 ottobre 2023, le nomine relative agli incarichi relativi alle nn. 3 preferenze espresse dal Ricorrente (dettagliate *supra*, punto B) venivano attribuite ai seguenti docenti:

1. per l’I.S. “C. Cattaneo”, a Straface Francesca (destinataria di cattedra fino a termine attività didattiche – 30/06/2024), collocata in GPS alla posizione n. 507, punteggio 52.5;
2. per l’I.S. “G. Galilei”, a Fiorillo Raffaele, posizione n. 520, punteggio 51.5;
3. per l’I.S. “G. Agnesi”, a Cecere Rosalba, posizione n. 531, punteggio 51 ([Allegato n. 9-bis](#)).

**G.** Il 7 novembre 2023 venivano pubblicate nuove disponibilità di cattedra: risultava disponibile presso l’I.S. “C. Cattaneo” soltanto n. 1 cattedra al 30/06 ([Allegato n. 10](#)) che, in sede di quarta convocazione (8 novembre 2023), veniva attribuita alla docente Sassanelli Maria (posizione n. 593, punteggio 47) ([Allegato n. 10-bis](#)).

**H.** Il 14 novembre 2023 venivano pubblicate nuove disponibilità di cattedra, da cui si evinceva l’assenza di disponibilità presso le scuole indicate dal Naio ([Allegato n. 11](#)): pertanto, neanche in sede di quinta convocazione (pubblicata in pari data) veniva attribuito al Ricorrente alcun incarico ([Allegato n. 11-bis](#)).

**I.** Da ultimo, il 21 novembre 2023 venivano pubblicate nuove disponibilità di cattedra. In

tale circostanza risultava nuovamente disponibile, presso l'I.S. "G. Agnesi", n. 1 cattedra al 30/06 ([Allegato n. 12](#)).

In sede di sesta convocazione (21 novembre 2023), tale ultima cattedra al 30/06 veniva assegnata alla docente Lascala Katrin (posizione n. 610, punteggio 46) ([Allegato n. 12-bis](#)).

Successivamente venivano effettuate ulteriori convocazioni (7<sup>a</sup> convocazione 27.11.2023, 8<sup>a</sup> convocazione 1.12.2023, 9<sup>a</sup> convocazione 6.12.2023, 10<sup>a</sup> convocazione 12.12.2023, 11<sup>a</sup> convocazione 14.12.2023, 12<sup>a</sup> convocazione 15.12.2023), nel corso delle quali il Ricorrente non risultava destinatario di alcun incarico.

**L.** Si tratta con ogni evidenza, in tutti i casi sopra evidenziati, di **attribuzioni di incarichi scolastici a docenti con punteggi nettamente inferiori a quello – pari a punti 62 – conseguito dal sig. Naio**, ad oggi collocato in GPS alla posizione **n. 389**.

**M.** Con PEC del 30 ottobre 2023, pertanto, il sig. Naio presentava all'UST Milano un reclamo - trasmesso per competenza anche all'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ("USR Lombardia") e al Ministero dell'Istruzione e del Merito ("Ministero") - chiedendo di voler procedere, nell'esercizio del potere di autotutela sempre esercitabile da parte della P.A., all'immediata rettifica / rifacimento delle operazioni di conferimento degli incarichi sopra dettagliate, così provvedendo alla corretta attribuzione della cattedra al medesimo spettante per diritto di graduatoria ([Allegato n. 13](#)).

In data 2 novembre 2023 perveniva (peraltro a mezzo e-mail all'indirizzo personale del Ricorrente, nonostante l'espressa richiesta di riscontro a mezzo PEC all'indirizzo *domenico.naio@pec.it*) la risposta dell'UST Milano, a firma del funzionario Cristofaro Cammarata, che testualmente si riporta: "[...] *Da una veridica effettuata da quest' Ufficio: Si elenca la classe di concorso con la rispettiva posizione assegnata: Classe di concorso A046 ultimo convocato, alla seconda convocazione del 27/09/2023, e il n° 383 nelle sue preferenze. Tutte le convocazioni inferiore alla sua posizione sono da considerarsi: o con possesso di titolo di riserva e L. 104 con precedenza sui posti interi, oppure preferenze non scelte da Lei.*

*Nel terzo turno di nomina pubblicato il 27/10/2023, il sistema ha assegnato le disponibilità agli aspiranti collocati in posizioni di graduatoria successive rispetto all'ultimo dei candidati trattati dalla seconda procedura di nomina, quanto stabilito dall'O.M. 112/2022 art. 12 comma 10"* ([Allegato n. 14](#)).

In altre parole, per quanto è dato intuire, secondo l'UST Milano la mancata attribuzione al Naio di incarichi nella "terza" (ma invero seconda) tornata di nomine del 27 settembre 2023 deriverebbe (i) dall'omessa indicazione di "istituti e spezzoni orari" nelle preferenze espresse

e (ii) dal fatto che alcuni dei docenti individuati risulterebbero titolari di riserva<sup>4</sup>.

Nella risposta resa dall'UST Milano a riscontro del reclamo del Sig. Naio è dato rilevare l'illogicità del sistema adottato (e la palese violazione del principio meritocratico), allorché si legge: *“Nel terzo turno di nomina ... il sistema (ossia l'algoritmo) ha assegnato le disponibilità agli aspiranti collocati in posizioni ... successive rispetto all'ultimo dei candidati trattati dalla seconda procedura di nomina”*. Ossia il sistema, ogniqualevolta si renda disponibile una cattedra (intera o a spezzone) relativa a una qualsivoglia scuola non richiesta dal candidato (si ricordi che l'O.M. vigente prevede la discrezionalità del candidato in ordine all'inserimento delle scuole di sua scelta), provvede ad escluderlo; ma non solo: continua sempre ad escluderlo anche se, successivamente si rendono disponibili cattedre espressamente contemplate nella domanda. In poche parole il sistema non torna indietro.

N. In sintesi il sig. Naio, nonostante un miglior posizionamento in GPS ed un punteggio superiore rispetto a quello dei docenti nominati nei predetti scorrimenti, a tutt'oggi non ha ricevuto alcun incarico, così subendo un pregiudizio concreto al proprio diritto soggettivo di essere destinatario di un contratto di lavoro e di conseguire il relativo punteggio.

Tale situazione è pregiudizievole e lesiva del diritto del Ricorrente in quanto, violando il principio meritocratico costituzionalmente garantito, impedisce al medesimo di essere convocato per incarichi sulla propria classe di concorso in modo preferenziale rispetto a docenti muniti di punteggio inferiore a quello da lui conseguito e indicato in graduatoria.

Non solo. Tale situazione è suscettibile di riverberare effetti sfavorevoli anche *pro futuro*, atteso che altri docenti, chiamati in preferenza rispetto al Ricorrente nonostante il possesso di un punteggio più basso e il collocamento in posizione inferiore nelle GPS, acquisiranno indebitamente punteggio e posizioni che incideranno nelle graduatorie future. Viceversa, il Ricorrente non avrà maturato il punteggio relativo al servizio per l'a.s. 2023/2024 (pari a ben 12 punti), con grave pregiudizio per il futuro in quanto il docente perderà molte posizioni, atteso che altri candidati di fatto lo “scavalcheranno” in graduatoria.

Tutto ciò premesso Domenico Naio, *ut supra* rappresentato e difeso, ricorre dinanzi a Codesto On.le Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, per i seguenti motivi di

## **DIRITTO**

---

<sup>4</sup> A ben vedere, dall'esame dei documenti forniti in allegato (Disponibilità cattedre A046 del 26.10.2023 *sub Allegato n. 9*; 3<sup>a</sup> convocazione del 27.10.2023 *sub Allegato 9-bis*) non risulterebbe l'assegnazione di alcun incarico a docenti muniti di titolo di riserva nelle sedi oggetto di preferenza da parte del Ricorrente, ivi incluse le assegnazioni fatte nelle convocazioni successive.



## **1. IN VIA PRELIMINARE: SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO**

**PREMESSA.** Come sopra esposto, la presente controversia ha ad oggetto la mancata assegnazione al sig. Naio di incarichi scolastici di supplenza da GPS per la provincia di Milano per l'a.s. 2023/2024.

Come verrà meglio chiarito nel prosieguo, il conferimento delle supplenze da GPS avviene mediante procedura informatizzata in cui un algoritmo assegna automaticamente gli incarichi sulla base di un complesso incrocio tra posizione in graduatoria degli aspiranti e indicazioni preferenziali da questi espresse nella domanda di partecipazione alla procedura. Nel caso di specie il Ricorrente:

1. ha indicato nella domanda di “*Informatizzazione delle supplenze*” una serie di sedi scolastiche quali preferenze al 30/06 tra cui – in ordine di preferenza – l’I. S. “*G. Galilei*”, l’I.S. “*G. Agnesi*” e l’I. S. “*C. Cattaneo*”;
2. è stato fatto rientrare nella seconda<sup>5</sup> tornata di convocazioni del 27 settembre 2023;
3. a questo punto l’Ufficio, limitandosi a recepire acriticamente le determinazioni operate dall’algoritmo, non ha attribuito al medesimo alcun incarico (difatti, al punteggio 62 sono stati nominati altri docenti su spezzoni presso I.S. “*B. Oriani G. Mazzini*” e “*Istituto Tecnico e Liceo Cartesio*” – preferenze non espresse dal Ricorrente);
4. nella convocazione successiva (la terza) si sono rese disponibili n. 3 cattedre (al 30/06 e spezzone) presso l’I.S. “*G. Galilei*”, l’I.S. “*G. Agnesi*” e l’I.S. “*C. Cattaneo*”, elencati tra le preferenze espresse dal Ricorrente; ma nell’attribuzione dell’incarico l’Ufficio non ha “ripescato” dal precedente scorrimento (il 2°) i soggetti non destinatari di nomine – come Naio – nonostante la preferenze espresse, bensì ha continuato a scorrere la graduatoria assegnando incarichi a candidati con punteggi e posizioni inferiori.

In sintesi, nel corso del primo turno di conferimento delle supplenze l’algoritmo valuta le preferenze espresse dal primo aspirante in graduatoria e la loro corrispondenza con le sedi disponibili. Nel caso il riscontro sia positivo, procede con l’assegnazione; in caso di riscontro negativo procede oltre, non tenendo conto delle eventuali nuove disponibilità, al contrario ripartendo di volta in volta – in ogni tornata di convocazioni – con le assegnazioni dall’ultima posizione di lavorazione del turno precedente. Così operando, vengono di fatto considerati come rinunciari soggetti che, in virtù delle preferenze espresse, invero avrebbero titolo a essere convocati sulla base delle nuove disponibilità.

---

<sup>5</sup> E non “terza”, come erroneamente indicato dall’UST Milano nel riscontro al reclamo proposto.

**Una procedura palesemente antimeritocratica, idonea a determinare un'evidente disparità di trattamento gravemente lesiva dell'interesse a ottenere un incarico da parte degli aspiranti, che si vedono scavalcati in graduatoria – come accaduto al Naio – da docenti collocati in una posizione inferiore e con un punteggio più basso.**

Il caso *de quo* ha dunque ad oggetto il diritto soggettivo del Ricorrente a veder riconosciuta l'attribuzione di incarico in base alle preferenze espresse nella domanda di inserimento nonché del relativo punteggio, e a vedere confermata la propria posizione nelle GPS, conseguente all'assegnazione di un punteggio superiore a quello dei docenti illegittimamente destinatari di provvedimenti di attribuzione di incarichi.

\* \* \*

### **1.1. SULLA NATURA NON CONCORSUALE DELLE GPS E LA SUSSISTENZA DELLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO**

**A.** In via preliminare va ritenuta e dichiarata la giurisdizione di Codesto On.le Giudice Ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro, a decidere della presente controversia.

La fattispecie si colloca al di fuori del perimetro delle controversie relative a procedure concorsuali per la stipula di contratti di cui all'art. 63, co. 4, D.Lgs. n. 165/2001, relative alle sole procedure avviate con l'emanazione di un bando e caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria la cui approvazione, individuando i "vincitori", rappresenta l'atto terminale del procedimento.

Nel caso di specie, al contrario, si riscontra l'assenza di bando, procedura di valutazione e atto di approvazione. Si esula, pertanto, sia da fattispecie tipiche delle procedure concorsuali finalizzate all'assunzione sia da altre categorie di attività autoritativa (di cui all'art. 2, co. 1, D.Lgs. n. 165/2001), rientrando al contrario nell'ambito delle determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5, co. 2, s.d.), a fronte del cui esercizio sono configurabili solo diritti soggettivi e la tutela di cui all'art. 2907 c.c. (S.U., sent. 28 maggio 2007, n. 12348).

**B.** Al riguardo occorre considerare il consolidato orientamento del **Consiglio di Stato** volto alla recisa negazione della natura di procedura concorsuale delle GPS, ribadito con **sent. 3 marzo 2022, n. 1543**, secondo cui, rilevato come l'oggetto della controversia fosse non l'interpretazione dei criteri dettati dall'O.M. n. 60/2020<sup>6</sup>, bensì l'attribuzione di punteggio in

---

<sup>6</sup> L'O.M. n. 60/2020 "*disciplina, in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno [...]*". Con l'ordinanza ministeriale in parola, come è dato rilevare dal sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito – <https://www.miur.gov.it/graduatorie-provinciali-di-supplenza> – "*nascono*" ufficialmente le GPS. All'O.M. n. 60/2020 ha fatto seguito, per il biennio relativo agli aa.ss. 2022/2023

difformità dalle previsioni della stessa, ha confermato la devoluzione della controversia alla giurisdizione del G.O. per le seguenti ragioni:

1. l'art. 3, co. 3, O.M. n. 60/2020 non prevede la costituzione di Commissioni di concorso incaricate della valutazione dei titoli, limitandosi ad affidare detta valutazione *“in prima battuta al sistema informativo, che assegna i punteggi, secondo ciò che è stabilito per ogni titolo dalle tabelle allegate alla stessa ordinanza ministeriale, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti”* e *“[i]n seconda battuta [...] (v. art. 8) [...] agli Uffici Scolastici Provinciali, che, in caso di difformità tra i titoli dichiarati e quelli effettivamente posseduti, procedono alla rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria, con la conseguenza che “i punteggi per i titoli non vengono assegnati sulla base di criteri di valutazione, ma in applicazione di quanto previsto dalle tabelle allegate all'ordinanza ministeriale (cfr. C.d.S., Sez. VI, 7 settembre 2021, n. 6230)”*;
2. le doglianze dell'appellante attengono esclusivamente *“a meccanismi di attribuzione dei punteggi predeterminati rigidamente dall'O.M. n. 60/2020 senza che residuino spazi di valutazione discrezionale per la loro applicazione”*;
3. non vertendosi, pertanto, in materia di interpretazione di clausole della richiamata O.M. aventi effetti generali o in tema di criteri di attribuzione di punteggi, *“la controversia involge “poteri” che sono riconducibili ai poteri di gestione del rapporto di lavoro pubblico da parte del datore”*.

Con specifico riferimento all'impugnazione delle graduatorie GPS, inoltre, il TAR Campania, sent. 5 gennaio 2021, n. 45, ha statuito che “per la formazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) [...] non viene ad attivarsi – analogamente a quanto avvenuto per le GAE – alcuna procedura selettiva, in quanto, alla stregua di quanto disposto dall'art.3, comma 3, della citata O.M. n. 60/2020 “ai fini della costituzione delle GPS di prima e seconda fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenze sono determinati, **esclusivamente**, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate di cui al comma 2 [...]”. **Nella procedura in parola, in definitiva, non si ravvede alcun procedimento di tipo selettivo ma esclusivamente la formazione di un elenco da cui discende il diritto dell'istante, in primo luogo, ad essere collocata nella giusta posizione determinata dalla sommatoria dei punteggi relativi ai titoli dichiarati e posseduti [...].** Non pare individuabile, cioè nel caso di specie, alcun potere pubblicistico quanto piuttosto la manifestazione di un potere di natura organizzativa riconosciuto alla p.a. in qualità di datore di lavoro pubblico, a

---

e 2023/2024, l'O.M. n. 112/2022 rilevante nel caso *de quo*.

fronte del quale non possono che residuare posizioni di diritto soggettivo<sup>7</sup>, con conseguente riconoscimento della giurisdizione del G.O.

Occorre, dunque, considerare il *petitum* sostanziale che informa la controversia (su cui, dettagliatamente, cfr. *infra*, nonché la parte in merito)<sup>8</sup>.

## **1.2. SUL RIPARTO DI GIURISDIZIONE TRA GIUDICE ORDINARIO E AMMINISTRATIVO**

**A.** Ciò premesso, le **Sezioni Unite** della Corte di Cassazione, sin dalla storica sentenza 16 febbraio 2009, n. 3677, hanno statuito nel senso di riconoscere al G.O. il potere di disapplicare atti amministrativi di organizzazione adottati dall'amministrazione in tutti i casi in cui gli stessi costituiscano provvedimenti presupposti agli atti di gestione del rapporto di lavoro del pubblico dipendente<sup>9</sup>.

Inoltre, il principio per cui la domanda avanzata dal candidato che abbia ad oggetto la pretesa a dar corso allo scorrimento della graduatoria, indipendentemente dai profili fattuali che informano la controversia, sia idonea a determinare la naturale giurisdizione del G.O. è stato ancor più di recente ribadito dalle stesse S.U. (**ord. 19 luglio 2022, n. 22569**).

**B.** Quanto alla giurisprudenza amministrativa di vertice, la **sent. 12 luglio 2011, n. 11** dell'**Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato** ha definitivamente sancito la diversità delle graduatorie dai concorsi, stabilendo che il riparto di giurisdizione in materia di accertamento della posizione degli insegnanti in graduatoria va deciso in favore della tesi che afferma la sussistenza della giurisdizione del Giudice ordinario.

In tal senso anche **TAR Lazio, sez. III, sent. 25 maggio 2015, n. 7458**, secondo cui, senza alcuna distinzione tra impugnazione degli atti di macro-organizzazione o dei provvedimenti di esclusione, sulle controversie aventi ad oggetto graduatorie della scuola sussiste la giurisdizione del G.O. in considerazione della natura della situazione giuridica protetta e dell'attività esercitata dall'Amministrazione e tenuto conto dell'assenza di una procedura concorsuale in

---

<sup>7</sup> Inoltre il **TAR Lombardia - Milano, sez. III, 30 agosto 2021, n. 1960**, ha ritenuto l'insussistenza di ragioni per distinguere, ai fini del riparto di giurisdizione, tra controversie che riguardano, da un lato, le graduatorie permanenti e, dall'altro, le controversie che riguardano le graduatorie di istituto e le GPS, sicché anche le controversie relative alle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze ricadono nella giurisdizione del giudice ordinario.

<sup>8</sup> Fra le altre, Consiglio di Stato, sentenza 17 settembre 2021, n. 6349.

<sup>9</sup> Più di recente le S.U. (fra le altre, ord. n. 25840/2016), per quanto qui di interesse, hanno ribadito che “*poiché la giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale, che va individuato con riferimento ai fatti materiali allegati dall'attore e alle particolari caratteristiche del rapporto dedotto in giudizio, nella giurisdizione del giudice ordinario rientra il potere di verificare, in via incidentale, la legittimità degli atti generali di autoregolamentazione dell'ente pubblico (per eventualmente disapplicarli), qualora il giudizio verta su pretese attinenti al rapporto di lavoro e riguardi, quindi, posizioni di diritto soggettivo del lavoratore, in relazione alle quali i suddetti provvedimenti di autoregolamentazione costituiscono solamente atti presupposti (Cass., S.U., n. 13169 del 2006; Cass., S.U., n. 3677 del 2009; Cass., S.U., n. 11712 del 2016)*”.

senso stretto<sup>10</sup>.

Dirimente, da ultimo, **TAR Emilia Romagna – Bologna, sez. I, sent. 21 giugno 2021, n. 587**<sup>11</sup>, che ha dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del G.O. in quanto, nelle controversie relative alla formazione delle GPS, non è dato rinvenire alcun procedimento di tipo selettivo e, dunque, alcuna *voluntas* dell'Amministrazione recepita in un provvedimento amministrativo.

\* \* \*

Da tutto quanto precede discende, pertanto, il diritto del Ricorrente di rivolgere a Codesto On.le Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, la domanda volta alla tutela del rapporto lavorativo, previa disapplicazione degli atti amministrativi presupposti.

\* \* \*

**2. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'O.M. N. 112/2022 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO MERITOCRATICO: DIRITTO DEL RICORRENTE AD ESSERE DESTINATARIO DI INCARICO DA GPS – ILLEGITTIMITÀ DELLA MANCATA ATTRIBUZIONE DI INCARICO**

**A.** *A latere* ogni diretta contestazione in ordine alle disposizioni in materia di GPS, non appare ultroneo evidenziare brevemente il complesso normativo e il funzionamento del sistema di assegnazione delle supplenze da GPS.

Il Ministero dell'Istruzione ha radicalmente riorganizzato il sistema di aggiornamento / inserimento delle graduatorie d'istituto di I<sup>^</sup>, II<sup>^</sup> e III<sup>^</sup> fascia con l'istituzione delle GPS di cui all'O.M. n. 60/2020.

Successivamente, con riferimento agli aa.ss. 2022/2024, ha emanato l'O.M. n. 112/2022, altresì riformando il sistema di presentazione delle domande, che precedentemente avveniva a mezzo raccomandata postale A/R con l'utilizzo dei modelli ministeriali.

L'art. 12, co. 10, O.M. n. 112/2022 prevede che: *“L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico*

---

<sup>10</sup> Cfr. TAR Lazio, sez. III, 3 Giugno 2014, n. 5875; id., 17 aprile 2014, n. 4202; TAR Lombardia, sez. III, 13 marzo 2014, n. 629; TAR Emilia-Romagna, Parma, sez. 1, 15 gennaio 2015, n. 15.

<sup>11</sup> “[...] anche nella procedura in parola non si rinviene alcun procedimento di tipo selettivo e, dunque, alcuna volizione dell'Amministrazione estrinsecantesi in un provvedimento amministrativo - ma esclusivamente la formazione di un elenco da cui discende il diritto degli istanti, in primo luogo, ad essere collocati nella corretta posizione determinata dalla sommatoria dei punteggi relativi ai titoli dichiarati e posseduti e, in secondo luogo, ad essere preferiti nella chiamata per la stipula di contratti a tempo determinato che l'istituzione scolastica necessitasse di sottoscrivere rispetto ai soggetti che risultino essere collocati in posizione successiva nella graduatoria d'istituto. Non pare individuabile, quindi, anche nel caso di specie, alcun potere pubblicistico quanto piuttosto la manifestazione di un potere di natura organizzativa riconosciuto alla p.a. in qualità di datore di lavoro pubblico, a fronte del quale non possono che residuare posizioni di diritto soggettivo in capo all'aspirante all'inserimento in tale elenco dei supplenti (v. in termini T.A.R. Campania -NA- 19/5/2021 n. 3313)”. Cfr. altresì, *ex pluribus*, Cons. Giust. Amm. Sicilia, sez. giurisd., 24 novembre 2021, n. 1017; TAR Campania - Napoli, sez. IV, 5 luglio 2021, n. 4622.

*preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12.”*

Sintetizzando, è possibile individuare tre ipotesi:

1. ove l'incarico sia stato assegnato, le operazioni di conferimento non sono ripetibili;
2. la rinuncia all'incarico assegnato preclude la partecipazione a successive operazioni di conferimento;
3. ove, anche per rinuncia, si determinino nuove disponibilità, queste verranno attribuite (con ulteriori scorrimenti di graduatoria) ai soggetti collocati dopo l'ultimo candidato trattato dalla procedura, salvo il diritto al completamento (questa, tuttavia, è solo una possibile interpretazione della norma *de qua*: per una diversa interpretazione, che conduce ad esiti ben differenti, cfr. *infra*, 3° motivo di ricorso).

Volendo esemplificare, si potrebbe ipotizzare un primo scorrimento della graduatoria dalla posizione n. 1 alla n. 200. Un candidato, che rientra in questa tornata di nomine, riceve un incarico, ma vi rinuncia.

A seguito della rinuncia, la supplenza si rende nuovamente disponibile. Tuttavia, per quella specifica supplenza resasi nuovamente disponibile lo scorrimento della graduatoria riprenderà comunque dalla posizione n. 201: quindi l'algoritmo non torna indietro, ma prosegue “*nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura*” (ossia riprende a scorrere la graduatoria dal candidato successivo al n. 200, cui si era arrestato il precedente ciclo).

Questo esclude – perlomeno stando all'interpretazione offerta dall'UST Milano – in base a un mero calcolo automatico e deterministico che non tiene in nessun conto il punteggio acquisito (e quindi il criterio meritocratico, tutelato dagli artt. 3, 51 e 74 della Costituzione<sup>12</sup>), che un candidato collocato in una posizione compresa tra quelle oggetto della prima tornata di nomine possa essere “ripescato” dall'algoritmo nonostante abbia espresso, nella domanda di inserimento in graduatoria, una preferenza per una sede nuovamente resasi disponibile in virtù di rinuncia. In altre parole **il candidato che si trovi in questa situazione è implicitamente considerato rinunciatario**, nonostante la preferenza chiaramente espressa in sede di domanda.

**B.** Ciò è esattamente quanto verificatosi nel caso del Ricorrente.

---

<sup>12</sup> *Ex pluribus* cfr. Tribunale di Frosinone del 15 giugno 2022, n. 586.

La sequenza cronologica degli eventi assume particolare rilievo. Come anticipato in narrativa, il Naio ha presentato domanda di inserimento in II<sup>a</sup> fascia GPS - provincia di Milano (A046) per il biennio 2022/2024 ed è stato, pertanto, incluso nella relativa GPS pubblicata il 18 luglio 2023 alla posizione n. 389, con un punteggio pari a 62.

Con domanda presentata “al buio” in data 30 luglio 2023 (in assenza, si ribadisce, di pubblicazioni all'albo sul sito web dell'UST Milano recanti le disponibilità delle cattedre in ciascun Istituto scolastico)<sup>13</sup> il sig. Naio esprimeva, fra le altre, le seguenti preferenze:

1. I.S. “C. Cattaneo”: preferenza n. 8 per nomina su cattedra “fino al termine delle attività didattiche” (30/06);
2. I.S. “G. Galilei”: preferenza n. 3 per nomina su cattedra “fino al termine delle attività didattiche” (30/06);
3. I.S. “G. Agnesi”: preferenza n. 6 per nomina su cattedra “fino al termine delle attività didattiche” (30/06).

Solo in data 31 agosto 2023 – quindi ben 30 giorni dopo la presentazione della predetta domanda di informatizzazione – venivano pubblicate le disponibilità dall'UST Milano, da cui risultavano presso l'I.S. “C. Cattaneo” uno spezzone di 9 ore, presso l'I.S. “G. Galilei” n. 2 cattedre al 30/06, e presso l'I.S. “G. Agnesi” uno spezzone di 11 ore.

Gli scorrimenti delle GPS hanno avuto luogo come segue:

- 1<sup>a</sup> convocazione, pubblicata il 31 agosto 2023: Naio non risultava destinatario di incarico (assegnato a docenti con punteggio superiore).
- 2<sup>a</sup> convocazione: il 27 settembre 2023 venivano pubblicate nuove disponibilità presso le seguenti scuole, elencate tra le preferenze del Ricorrente:
  - (i) I.S. “C. Cattaneo” - n. 3 cattedre al 30/06 e uno spezzone di n. 9 ore,
  - (ii) I.S. “G. Galilei” - n. 2 cattedre al 30/06,
  - (iii) I.S. “G. Agnesi” - n. 2 cattedre al 30/06.

Neanche in sede di 2<sup>a</sup> convocazione (che ha interessato i candidati dal n. 217 al n.

---

<sup>13</sup> Occorre peraltro evidenziare che l'assenza di prodromica comunicazione delle disponibilità ha leso il diritto dell'odierno Ricorrente alla scelta delle sedi secondo criteri di piena trasparenza, come già statuito dal **Tribunale di Chieti, ordinanza 27 gennaio 2010**: “L'assegnazione delle supplenze è regolata da precise disposizioni, aventi il proprio fondamento nel precetto costituzionale dell'imparzialità e della meritocrazia, assicurato dal rispetto delle posizioni in graduatoria; l'amministrazione scolastica deve predisporre il quadro esaustivo delle disponibilità per le supplenze prima di procedere alla convocazione degli aspiranti, allo scopo di consentire ai primi in graduatoria la scelta delle sedi; omettendo tale adempimento, determina nei fatti il mancato rispetto dei criteri di legge, non assegnando la supplenza più consistente al docente collocato in posizione migliore in graduatoria.”

487: si tratta del turno di nomina in cui avrebbe dovuto essere compreso il Naio per via della posizione n. 389 occupata in GPS) veniva attribuito alcun incarico al Ricorrente. Ed è proprio in occasione di tale 2<sup>a</sup> convocazione che è possibile osservare il momento esatto in cui il Sig. Naio è stato *de facto* “saltato in graduatoria” dal sistema. Infatti, da tale convocazione si evince chiaramente che, mentre la docente avente la posizione n. 388 (Sig.ra Porto Maria), ossia quella immediatamente precedente a quella dell’odierno Ricorrente (n. 389), è stata fatta assegnataria di cattedra presso altra scuola, la posizione n. 389 ricoperta dal Naio non è stata assolutamente contemplata (v. pag. 8, **Allegato n. 8-bis** - *infatti il sistema passa dalla posizione 388 alla 391 escludendo – in maniera illegittima – l’odierno Ricorrente*). Da questo preciso momento (salto della posizione in graduatoria del Naio in 2<sup>a</sup> convocazione) è derivato, come meglio delineato nel prosieguo, **lo scavalco del docente anche nelle convocazioni successive**.

- **3<sup>a</sup> convocazione**: Il 26 ottobre 2023 venivano pubblicate ulteriori disponibilità:

- (i) I.S. “C. Cattaneo” 1 spezzone da 9 ore ed una cattedra al 30/06,
- (ii) I.S. “G. Galilei” una cattedra al 30/06,
- (iii) I.S. “G. Agnesi” una cattedra al 30/06.

Tuttavia, in sede di 3<sup>a</sup> convocazione (27.10.2023) le nomine a ricoprire gli incarichi relativi ai tre istituti in oggetto, ricompresi tra le preferenze espresse dal Naio, venivano attribuite ai seguenti docenti:

- (i) per l’I.S. “C. Cattaneo” - a **Straface Francesca**, collocata in GPS alla posizione n. 507, punteggio 52.5;
- (ii) per l’I.S. “G. Galilei” - a **Fiorillo Raffaele** (posizione n. 520, punteggio 51.5);
- (iii) per l’I.S. “G. Agnesi” - a **Cecere Rosalba** (posizione n. 531, punteggio 51).

Posizioni e punteggi, tutti, **inferiori** rispetto a quelli del Naio.

- **4<sup>a</sup> convocazione**. Ancora, il 7 novembre 2023 venivano pubblicate sul sito dell’UST Milano nuove disponibilità di cattedra, e presso l’I.S. “C. Cattaneo” risultava presente solo n. 1 cattedra al 30/06. All’esito della 4<sup>a</sup> convocazione, pubblicata in data 8.10.2023, tale cattedra veniva attribuita a **Sassanelli Maria** (posizione n. 593, punteggio 47).
- **5<sup>a</sup> convocazione**. Il 14 novembre 2023 venivano pubblicate nuove disponibilità di cattedra sul sito dell’UST Milano, da cui si evinceva l’assenza di disponibilità nelle scuole indicate dal Ricorrente. Pertanto, neanche in sede di 5<sup>a</sup> convocazione, pubblicata in pari data, il Naio risultava destinatario di alcun incarico.



- **6<sup>a</sup> convocazione.** Ancora, il 21 novembre 2023 venivano pubblicate nuove disponibilità di cattedra: risultava disponibile, presso l'I.S. “G. Agnesi”, nuovamente n. 1 cattedra al 30/06. All’esito della sesta convocazione (21.11.2023) tale cattedra veniva attribuita alla docente **Lascala Katrin** (posizione n. 610, punteggio 46)<sup>14</sup>.

C. Appare evidente come, in tutti i casi sopra rilevati, si versi in ipotesi di attribuzioni di incarichi a docenti con punteggi **nettamente inferiori a quello – pari a punti 62 – conseguito dal Ricorrente**, ad oggi collocato in GPS alla posizione **n. 389**. E ciò in quanto secondo una logica puramente deterministica e meccanica l’algoritmo “non torna indietro”, quindi non riprende in considerazione le preferenze espresse da soggetti rientranti nel precedente turno di nomina, pur dotati di punteggio superiore e posizione più favorevole.

Si è dunque verificata la circostanza paradossale per cui il Naio, nonostante un posizionamento migliore in GPS rispetto a quello dei docenti nominati, non ha ricevuto alcun incarico, subendo un pregiudizio concreto al diritto di essere destinatario di un contratto di lavoro e a conseguire il relativo punteggio: assegnare cattedre a candidati con posizione inferiore in GPS in danno di chi ha maturato un punteggio superiore lede la *ratio* stessa che deve governare le graduatorie, improntata al principio del merito.

Tale lesione si è verificata in quanto, durante il 3° turno di nomine per l’assegnazione delle supplenze relative alle cattedre risultate nel frattempo disponibili (turno successivo a quello in cui sarebbe dovuto rientrare il Ricorrente), il sistema informatizzato, anziché rivedere e rettificare le antecedenti nomine nel rispetto delle precedenze in graduatoria **e delle preferenze espresse dai docenti**, ha proceduto – erroneamente e illegittimamente – ad assegnare le cattedre disponibili partendo non dall’inizio della graduatoria, bensì dal punto e dalla posizione in cui la procedura si era arrestata al precedente turno, non tenendo conto delle posizioni in GPS, escludendo illegittimamente dal 3° turno di nomina chi (come Naio) non era stato destinatario di alcun contratto, scavalcando quanti possedevano un punteggio e una posizione più elevata. Ration per cui la procedura si riduce a una sorta di “ruota della fortuna”: *de facto* il docente (che pure detiene un punteggio che trova fondamento in titoli e servizio prestato), non avendo il governo delle cattedre disponibili al momento del proprio turno di convocazione, non può che **sperare che nel medesimo turno emergano disponibilità nelle scuole da lui indicate in sede di domanda di scelta delle preferenze.**

A ciò si aggiunga che le regole di operatività dell’algoritmo non sono mai state rese pubbliche,

---

<sup>14</sup> Come dettagliato nella parte in fatto, venivano poi effettuate ulteriori convocazioni nel corso delle quali il Ricorrente non risultava destinatario di alcun incarico.

nonostante le reiterate richieste delle Organizzazioni sindacali, con la conseguenza che “*non potevano che rimanere pregiudicate la par condicio dei partecipanti, la correttezza e la imparzialità dell’azione amministrativa*” (Trib. Roma, 23 febbraio 2023, n. 9339).

D. Le irregolarità nelle assegnazioni degli incarichi sono manifeste, così come palese è il fatto che il sistema descritto **non rispetta i più elementari principi in materia di trasparenza, correttezza e imparzialità dell’attività amministrativa**: specificamente, della regolare selezione dei docenti destinatari di incarichi di supplenza.

È lecito, a questo punto, domandarsi quale tutela possa essere esperita dal docente che, per pura casualità e in conseguenza della meccanicistica e imponderabile (per non dire fatale) operazione effettuata dal sistema informatizzato servendosi dell’algoritmo ministeriale<sup>15</sup>, non sia stato destinatario di incarico perché in quel preciso momento nelle scuole oggetto di preferenza non vi erano cattedre che, tuttavia, successivamente si sono rese disponibili. L’unico rimedio esperibile è quello di presentare reclamo all’Ufficio, che però si trincerava dietro il dettato dell’art. 10 dell’O.M. n. 112/2022, limitandosi a rispondere che: “*Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all’ultimo dei candidati trattato dalla procedura*”.

E. Nell’arco di un biennio il portato normativo ha previsto un inasprimento della situazione dei candidati. L’art. 12, co. 8, dell’O.M. n. 60/2020 (istitutiva delle GPS e afferente agli aa.ss. 2020/2022) prevedeva, infatti, la possibilità di essere “ripescati”<sup>16</sup> qualora nel proprio turno di convocazione non si fosse ottenuta una proposta di incarico<sup>17</sup>, mentre con l’attuale O.M. 112/2022 (almeno, stando all’interpretazione evincibile dal riscontro dell’UST Milano al reclamo del Ricorrente) sembra sia stata prevista la sostanziale esclusione dalla possibilità di essere reconsiderati dalla procedura<sup>18</sup>.

---

<sup>15</sup> Non appare casuale il fatto che ingiustizie analoghe a quella subita dall’odierno Ricorrente si verifichino con sempre maggior frequenza, interessando gli Uffici preposti – che generalmente riscontrano le doglianze dei docenti esclusi con un *non expedit* invocando l’ineluttabilità dell’algoritmo – ed alimentando il contenzioso. Da alcuni anni, infatti, le assegnazioni degli incarichi non si svolgono più mediante convocazione dei docenti in presenza: sistema, quest’ultimo, che se non altro consentiva di avere immediata contezza delle scelte effettive, delle accettazioni e delle rinunce dei singoli docenti, così garantendo il corretto aggiornamento delle cattedre disponibili da assegnare in base alla posizione ricoperta in graduatoria dagli aspiranti.

<sup>16</sup> Ciò nonostante, molteplici sono state le sentenze di accoglimento della giurisprudenza di merito intervenute su casi analoghi di docenti **i)** che non sono risultati destinatari di incarichi durante i vari scorrimenti da parte dell’algoritmo e, dunque, sono stati scavalcati in graduatoria da docenti con punteggi e posizioni inferiori e **ii)** che l’Ufficio in prima istanza non ha rettificato ritenendoli comunque esclusi dalla procedura.

<sup>17</sup> “*Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti che precedentemente non sono stati destinatari di proposte di assunzione*” (O.M. n. 60/2020, art. 12 co. 8).

<sup>18</sup> “*Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto*

La norma, così congegnata, non solo denoterebbe un carattere afflittivo / punitivo nei confronti del docente nella misura in cui non gli consentirebbe di essere “ripescato” e, dunque, di essere destinatario di successivi incarichi da GPS a causa della previsione dello scorrimento successivo, ma inoltre gli impedirebbe di concorrere a ulteriori incarichi fino al termine delle operazioni di conferimento delle supplenze da GPS. Difatti le scuole, prima di poter nominare da graduatorie d’istituto per le supplenze più lunghe, devono obbligatoriamente attendere che il competente UST restituisca loro tale prerogativa: il che implica che il docente, per un arco temporale non meglio definito (si pensi al tempo intercorrente tra le varie convocazioni) è costretto a rimanere inoccupato, salvo che le scuole presso cui è inserito in graduatoria d’istituto non lo convochino per supplenze più brevi.

F. Come anticipato, non è qui questione di contestazione o impugnazione della norma, della graduatoria, dell’algoritmo o del criterio di attribuzione informatizzata degli incarichi di supplenza, ma di assicurarsi che i docenti collocati in una determinata posizione in graduatoria non vengano penalizzati dal sistema nel diritto all’attribuzione dell’incarico in ossequio al principio meritocratico che valorizza titoli, servizi e relativo punteggio.

Principio chiaramente esposto anche dalla giurisprudenza amministrativa, tra cui **Consiglio di Stato, sent. 8 aprile 2019, n. 2270**, a tenore della quale l’utilizzo di procedure informatiche fondate sul ricorso a un algoritmo, per quanto fisiologico e di per sé non illegittimo, “*non può, tuttavia, essere motivo di elusione dei principi che conformano il nostro ordinamento e che regolano lo svolgersi dell’attività amministrativa*”<sup>19</sup>. Ne consegue che un sistema così congegnato deve soggiacere ai principi generali dell’attività amministrativa, quali quelli di pubblicità e trasparenza, di ragionevolezza e di proporzionalità, e “*non può lasciare spazi applicativi discrezionali (di cui l’elaboratore elettronico è privo), ma deve prevedere con ragionevolezza una soluzione definita per tutti i casi possibili, anche i più improbabili*” (ibid.), non potendo un simile sistema ledere il diritto soggettivo del docente né sostituire la “*attività cognitiva e di giudizio che solo un’istruttoria affidata a un funzionario persona fisica è in grado di svolgere*” (Trib. Velletri, 22 novembre 2022, n. 1217, sub [Allegato n. 15](#), pag. 1).

È dunque richiesto che l’Ufficio effettui le valutazioni che è tenuto a effettuare tenendo conto del criterio del merito, atteso che le disfunzioni operative della P.A. in veste di datore di lavoro pubblico non possono riverberare i propri effetti negativi sugli interessati: “*l’ordine in cui vengono esaminate le richieste di assegnazione delle supplenze annuali non può che essere dato dal più alto punteggio nella graduatoria GPS*” (Trib. Cagliari, 7 dicembre 2022, sub [Allegato](#)

---

*all’ultimo dei candidati trattato dalla procedura*” (O.M. n. 112/2022, art. 12 co. 10).

<sup>19</sup> Cfr. *ex pluribus* Consiglio di Stato, 4 febbraio 2020, n. 881; TAR Lazio, 14 aprile 2021, n. 4397.

[n. 15](#), pag. 5).

Particolarmente incisivo il **Tribunale di Vibo Valentia, sez. I, sent. 11 maggio 2023, n. 396**:

“ [...] l'algoritmo ministeriale non ha comunque offerto alla ricorrente medesima (nemmeno in corrispondenza del turno di convocazioni successivo, e sebbene Co. fosse posizionata più vantaggiosamente rispetto ad altri colleghi, nondimeno risultati, poi, affidatari dell'incarico in luogo di lei) altre sedi frattanto resesi disponibili (a seguito di rinunce a nomine pregresse, o per via della comparsa di nuove collocazioni lavorative, maggiormente gradite all'esponente). La circostanza appare essersi concretizzata – più precisamente – in ragione della particolare strutturazione dell'algoritmo selettivo, il quale è stato concepito – una volta esaurite le operazioni inerenti a una data tornata d'immissioni in servizio – in modo tale da I) non recuperare alla procedura selettiva (automatizzata) i docenti già coinvolti (quand'anche risultati precedentemente non assegnatari) nel turno di nomine pregresso, e II) procedere oltre, piuttosto attingendo alla parte restante della graduatoria (ossia a cominciare dall'aspirante situato – nell'elenco graduato – subito dopo l'ultimo insegnante nominato nel turno precedente), così da provocare – in via di fatto – la pretermissione dei candidati meglio collocati in graduatoria, a favore degli aspiranti in possesso di un punteggio peggiore. Orbene, la configurazione di una regola informatica siffatta si pone in contrasto con il principio concorsuale, poiché vanifica il punteggio realmente posseduto dal candidato all'impiego, rendendolo spendibile solo una tantum: l'aspirante docente, a ben vedere, è costretto a scommettere – senza poter altrimenti orientare il corso e l'effettivo epilogo della procedura – sull'utilità del punteggio posseduto nel limitato ambito della prima tornata d'immissioni in servizio, esponendosi illegittimamente al rischio della definitiva neutralizzazione del punteggio in titolarità, per tutte le fasi di reclutamento successive a quella di sua (infruttuosa) partecipazione. L'andamento delle operazioni così regolate, allora, si traduce direttamente in un'alterazione della graduatoria, e tanto basta a ritenere scorrettamente esercitato – e conseguentemente rimproverabile e rimediabile in questa sede – il potere-dovere datoriale di gestire le assunzioni in conformità dei canoni di buona fede e correttezza” (sub [Allegato n. 15](#), pag. 12).

In linea con la richiamata decisione, ex pluribus, **Tribunale di Roma**, 24 gennaio 2023, n.

628<sup>20</sup>; Tribunale di Frosinone, 11 febbraio 2022, n. 2813<sup>21</sup>; Tribunale di Cassino, 15 settembre 2022, n. 681<sup>22</sup>.

G. È pertanto evidente la lesione subita dal Ricorrente, il quale non solo non ha ottenuto un incarico nonostante il punteggio e la posizione in GPS superiori rispetto a quelli dei docenti effettivi assegnatari di supplenze, **ma neanche ha maturato il relativo punteggio**, con conseguente pregiudizio destinato a riverberarsi **in futuro** in quanto il medesimo si vedrà *de facto* “scavalcato” nelle graduatorie relative ai prossimi anni scolastici.

A tal proposito, si ritiene necessario svolgere qui di seguito alcune puntualizzazioni in tema di **punteggio** al fine di consentire la piena comprensione del danno cagionato al Ricorrente dall’operato dell’Ufficio.

\* \* \*

---

<sup>20</sup> Secondo cui non può ritenersi “la legittimità dell’indicata nomina resa possibile dall’applicazione di algoritmo che pretermette candidati con punteggio superiore rispetto a candidati con punteggio inferiore per una medesima classe di concorso per il sol fatto che questi ultimi, in ragione della sola posizione deteriore in graduatoria, partecipano a turno di nomina successivo durante il quale vi sia stata rinuncia di assegnatario del turno di nomina precedente con punteggio superiore ad entrambi. Ed infatti, alcuna norma procedimentale è stata invocata dal Ministero a riscontro della legittimità di tale operato, tale da essere idonea a giustificare, in fatto, un sovertimento della graduatoria in ragione di una suddivisione delle nomine che, si deve quindi ritenere essere stata operata solo per praticità in diverse fasi”.

<sup>21</sup> In cui si legge che “l’utilizzo nell’azione amministrativa di un sistema basato sull’algoritmo non è di per sé illegittimo purché siano assicurati: a) la piena conoscibilità a monte del modulo utilizzato e dei criteri applicati; b) l’imputabilità della decisione all’organo titolare del potere, il quale deve poter svolgere la necessaria verifica di logica e legittimità della scelta e degli esiti affidati all’algoritmo; c) la verifica e la sindacabilità in sede giurisdizionale dei dati immessi e dei criteri utilizzati cfr. Consiglio di Stato, Sezione VI, Sentenze nn. 2270/2019, 8472/2019, 8473/2019, 8474/2019 e 881/2020”. La pronuncia ha condannato il Ministero a riconoscere alla ricorrente ulteriori punti utili per la sua posizione in graduatoria, fino alla concorrenza di 12 punti, oltre al risarcimento dei danni.

<sup>22</sup> A tenore della quale “[...] la comprovata attribuzione degli incarichi nelle sedi indicate dall’attrice a personale in posizione peggiore rispetto quella della ricorrente medesima (vedi quanto sopra rilevato) deve ritenersi, **frutto di un errore causato dall’algoritmo** che ha gestito l’intera fase di assegnazione delle supplenze alle docenti aspiranti che ne avevano fatto richiesta. Ciò in quanto l’ordine in cui vengono esaminate le richieste di assegnazione delle supplenze annuali **non può che essere dato dal più alto punteggio nella graduatoria GPS, anche laddove tale procedura**, per quel che qui interessa, **sia gestita da un sistema completamente informatizzato** (che, in linea generale e salvo accorgimenti ormai delineati dalla giurisprudenza di merito che si è occupata della legittimità del loro utilizzo), **posto che il principio del merito è principio costituzionalmente orientato al perseguimento del buon andamento della P.A.**, rilevando altresì che tale sede non risulta rinunciata dalla ricorrente la quale, al contrario, l’ha indicata quale sede preferenziale poiché inclusa nelle preferenze sintetiche di distretto”. Cfr. Trib. Roma, Sez. Lav. – I° grado 3<sup>^</sup>, 10 febbraio 2023, n. 1463 che, richiamando per esteso giurisprudenza conforme del Tribunale di Genova (cfr. p. 11 – ordd. 30.11.2022 e 15.11.2022), ha affermato che: “Dalla piana lettura del comma 4 dell’Ordinanza [i.e. O.M. n. 112/2022], anche alla luce dei principi di meritocraticità e di buona amministrazione che devono informare l’azione amministrativa anche e soprattutto nel settore in esame, si desume che il docente può essere considerato rinunciatario solo per sedi, classi di concorso e tipologie di posto per le quali non ha espresso la preferenza e conseguentemente solo se nel turno di nomina non vi sono sedi, tipologie di contratto indicate dal lavoratore, il Ministero potrà assegnarle ad altri docenti collocati in GPS in posizione inferiore; **in caso di successive convocazioni per la medesima classe di concorso relative a posti e tipologie di contratto per le quali il lavoratore abbia espresso preferenza, al lavoratore stesso deve essere offerta la supplenza e non può essere considerato rinunciatario**” (sub [Allegato n. 15](#), pagg. 37-48).

### **OSSERVAZIONI: SUL PUNTEGGIO.**

Occorre illustrare bene il tema del **punteggio**. Oltre all'ovvia perdita di retribuzione e annessi, infatti, la mancata attribuzione di incarico comporta sicuri effetti anche *pro futuro*. Infatti:

1. è provato che il sig. Naio non ha ricevuto incarichi da GPS per l'anno in corso, nonostante punteggio e posizione superiori rispetto a quelli degli effettivi destinatari;
2. chi, con punteggio inferiore, ha ricevuto gli incarichi suddetti previo "scavalco" del Ricorrente sta oggi maturando punteggio che determinerà l'acquisizione di ulteriori posizioni in graduatoria;
3. e ciò al contrario del sig. Naio, che non maturando il relativo punteggio subirà, invece, un crollo della propria posizione in GPS, con incremento del distacco tra posizioni e impedimento della crescita della professionalità.

Il punteggio di cui si parla è pari a ben **12 punti** per supplenza annuale<sup>23</sup>. Per rendere un'idea del riverberarsi del danno anche nelle graduatorie future, si pensi alla differenza di posizioni che intercorre tra lo stesso (con punti 62 e una posizione iniziale in II<sup>a</sup> Fascia pari alla n. 389) e un candidato X (con 12 punti in più e posizione al n. 275): **tra i due intercorrono ben 114 posizioni**. È evidente il considerevole stacco tra posizioni<sup>24</sup>.

Ora, questo dato si può evincere (**ovvero risulta provato documentalmente**) dalla semplice disamina del Bollettino GPS Milano del 18.7.2023 (**Allegato n. 3**), ove tra la posizione del Sig. Naio (punti 62) e la prima posizione utile con punti 74 (i.e. 12 punti in più per supplenza annuale non fruita dal Ricorrente) intercorrono, per l'appunto, 114 posizioni. Quindi è **evidente e documentalmente provato** il danno subito e subendo dal Ricorrente<sup>25</sup>.

In forza di quanto fin qui dedotto e argomentato si insiste, pertanto, per il riconoscimento in ogni caso dell'intero punteggio, altresì in quanto, come anche evidenziato dalla giurisprudenza versata in atti, **il danno in oggetto non è risarcibile in via equitativa**, ove inoltre si consideri che il punteggio è ancorato all'effettivo servizio svolto<sup>26</sup>.

<sup>23</sup> Per "supplenza annuale", ex art. 11, co. 4, L. 124/99, si intende quella svolta per almeno 166 gg (dal 1° febbraio fino al termine degli scrutini).

<sup>24</sup> Pertanto ove il Ricorrente ottenesse i 12 punti di sua spettanza andrebbe ad acquisire una posizione in graduatoria nettamente migliore che addirittura lo farebbe rientrare nella 1<sup>a</sup> convocazione (non riservata ai soli docenti di I fascia – v. All. 7-bis al ricorso), ottenendo nei prossimi aa.ss. notevoli possibilità di essere sin da subito destinatario di un incarico; qualora invece non gli venisse riconosciuto il diritto al punteggio, si vedrebbe "scavalcato" in graduatoria da quanti oggi stanno invece lavorando e maturando punteggio (indebitamente, in violazione del principio del merito, di quello generale di formazione e scorrimento delle graduatorie e dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A.), con relativo crollo della propria posizione in graduatoria e pregiudizio alla carriera.

<sup>25</sup> In tema di mancato riconoscimento del punteggio e relativo danno si v. anche **Trib. Roma, Sez. Lav. – I° grado 3<sup>a</sup>, 10 febbraio 2023, n. 1463**, cit.

<sup>26</sup> Si tratta di un "danno professionale non risarcibile per equivalente e tale da giustificare l'utilizzazione della misura cautelare invocata; infatti, i tempi necessariamente lunghi del giudizio ordinario non solo determinerebbero il permanere di una situazione antigiuridica, ma consentirebbero agli altri docenti che

L'attribuzione a terzi di un incarico che, per punteggio e posizione ricoperta in GPS, sarebbe stato di spettanza del Ricorrente ha dunque determinato la **perdita di ben 12 punti**: punteggio che, nella successiva formazione delle GPS aa.ss. 2024/2025 (che prevederà, per l'appunto, l'aggiornamento del punteggio dei singoli candidati), avrebbe indubbiamente inciso sul posizionamento in graduatoria consentendo l'acquisizione di una posizione nettamente **migliore**, addirittura idonea a far rientrare il Naio nella 1<sup>a</sup> convocazione (non riservata ai soli docenti di I fascia – v. All. 7-*bis*). Al contrario, il mancato riconoscimento del diritto al punteggio non potrà che comportare l'ulteriore, illegittimo superamento in GPS in violazione dei principi del merito, di formazione e scorrimento delle graduatorie e di imparzialità e buon andamento della P.A., con relativo crollo della posizione in graduatoria e pregiudizio alla carriera del Ricorrente.

\* \* \*

Per le ragioni fin qui esposte e per quanto documentalmente provato, si chiede a Codesto On.le Tribunale di voler accertare e dichiarare l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione e, per l'effetto, di voler dichiarare il diritto del Ricorrente a vedersi (i) **assegnare un incarico** conformemente alle preferenze espresse con regolare domanda di informatizzazione, e (ii) **riconoscere il relativo punteggio**, pari a 12 punti per supplenza annuale.

\* \* \*

**3. SEMPRE NEL MERITO: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'O.M. N. 112/2022 – ILLEGITTIMA / ERRONEA INTERPRETAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI GPS – ILLEGITTIMITÀ DELL'OMESSA ATTRIBUZIONE DI INCARICO AL RICORRENTE**

**A.** Nel 2° motivo è stato evidenziato come il terzo inciso dell'art. 12, co. 10, O.M. n. 112/2022 venga interpretato dagli Uffici Scolastici nel senso che ove, anche per rinuncia, si determinino nuove disponibilità, queste dovranno essere attribuite con ulteriori scorrimenti di graduatoria ai soggetti collocati dopo l'ultimo candidato trattato dalla procedura (ossia, dal precedente scorrimento). **Ma tale interpretazione è errata e illegittima**, come altresì stabilito dalla più recente giurisprudenza di merito.

**B.** Le modalità per il conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche relativamente al biennio 2022/2024 sono individuate dall'O.M. n. 112/2022, il cui art. 12 prevede le modalità per il conferimento degli incarichi<sup>27</sup>. In particolare:

---

*precedono in graduatoria [...] di ricevere supplenze al suo posto e di acquisire quindi maggiori punteggi e posizioni più vantaggiose"* (Trib. Messina, ord. caut. 19 gennaio 2021, n. 1115).

<sup>27</sup> L'art. 12 prevede le modalità per il conferimento delle supplenze, mentre l'art. 14 disciplina i profili sanzionatori.

- (i) il **comma 10** precisa che: *“L’assegnazione dell’incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all’incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all’ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12”*.

Si evince che la preclusione ad essere destinatario di incarichi da convocazioni successive, ossia in scorrimento delle graduatorie, si applica solo e soltanto nei confronti di coloro i quali sono stati assegnatari di incarico. Si tratta, pertanto, di una fattispecie di **rinuncia all’incarico**, conseguente a un contegno **attivo** del docente che, ricevuta una proposta di contratto a tempo determinato per una delle sedi preferenziali indicate in domanda, effettua un ripensamento, determinandosi a non assumere l’incarico assegnatogli dal sistema. A tale determinazione (rinuncia) consegue l’esclusione dalle successive operazioni di reclutamento da GPS: è, pertanto, un’ipotesi di estromissione *sopravvenuta* dall’intera procedura.

Con specifico riguardo al caso oggetto della presente controversia, preme ribadire ed evidenziare che **il Ricorrente non ha mai ricevuto alcun incarico**.

- (ii) il **comma 11** prevede che: *“Gli aspiranti che abbiano rinunciato all’assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l’anno scolastico di riferimento”*.

C. Dalla norma si evince, pertanto, che la preclusione al “ripescaggio” opererebbe solo nei confronti di quanti, avendo ricevuto un incarico, **decidano di rinunciare o non assumano servizio nel termine indicato**. E dunque, appare totalmente inconferente la risposta resa dall’UST Milano all’odierno Ricorrente, laddove afferma che “[n]el terzo turno di nomina pubblicato il 27/10/2023, il sistema ha assegnato le disponibilità agli aspiranti collocati in posizioni di graduatoria successive rispetto all’ultimo dei candidati trattati dalla seconda procedura di nomina, quanto stabilito dall’O.M. 112/2022 art. 12 comma 10”. Difatti **nella norma in esame non vi è traccia di riferimenti alla circostanza rappresentata dall’UST Milano di un docente che, non avendo ricevuto (come il Naio) alcuna assegnazione di**



**incarico nel proprio turno di nomina, resti escluso in toto da ulteriori convocazioni.**

**D.** Inoltre, il co. 4 del citato art. 12 dispone: “*La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto.* Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, **sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza.** Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento”. È qui possibile distinguere ulteriori due fattispecie, differenti da quella contemplata ai sopra citati co. 10 e 11 della stessa norma, vale a dire:

**(i) rinuncia alla procedura di conferimento degli incarichi** (1° periodo),

**(ii) rinuncia alla sede** (2° periodo).

Analizziamo separatamente tali fattispecie:

**(i) Rinuncia alla procedura.** Il docente che, pur iscritto alle GPS, ometta di presentare l'ulteriore istanza telematica di informatizzazione delle supplenze, dovrebbe considerarsi ‘rinunciatario’ rispetto all'intera procedura: pertanto non avrebbe titolo a rivendicare incarichi per l'a.s. 2023/2024. La rinuncia, in questa ipotesi, è conseguenza di un contegno *omissivo* del candidato e determina un'estromissione *ab origine* dalla procedura. **Il caso riguardante il Ricorrente non rientra neanche in questa ipotesi.**

**(ii) Rinuncia alla sede.** Il docente ha tempestivamente presentato l'istanza telematica *ex* art. 12 cit. ed ha, pertanto, chiaro interesse a partecipare alla procedura, ma si è reso disponibile ad assumere l'incarico solo in alcune delle sedi rientranti nel perimetro geografico dell'UST competente e non in altre. **È questa la fattispecie in cui è sussumibile il caso concreto sottoposto al vaglio di codesto On.le Tribunale** ed è a questo punto che va considerata l'ipotesi che genera il problema interpretativo sotteso alla presente controversia: qualora al momento del turno di nomina, giunto per scorrimento alla posizione di un determinato docente, il sistema informatico verificasse che le sedi rimaste disponibili sono solo quelle che il medesimo *non ha espresso* in domanda, quali sarebbero le conseguenze?

L'UST Milano di riflesso, interpretando liberamente l'O.M n. 112/2022, sostiene che il Ricorrente **dovrebbe essere considerato 'rinunciatario'**, con conseguente applicazione della sanzione di cui all'art. 14 della medesima O.M., vale a dire l'estromissione *sopravvenuta dall'intera procedura*.

L'assunto, come anticipato, non è condivisibile poiché finisce per disapplicare l'art. 12, confondendo le distinte fattispecie ivi delineate e applicando al caso della **rinuncia alla sede** (co. 4) le conseguenze prescritte per la differente ipotesi della **rinuncia all'incarico** (co. 10). Nel caso di specie, il Naio non può ricadere in un caso di rinuncia all'incarico, per il semplice fatto che un incarico in realtà non gli è **mai** stato assegnato.

**D.** Al riguardo si richiama la chiara motivazione di codesto On.le **Tribunale Ordinario di Milano, Sezione Lavoro, sent. 16.11.2023, n. 3443**, che in un caso analogo ha statuito che: *“Appare evidente come il ricorrente non possa essere considerato “rinunciatario” se non in base ad una sorta di fictio iuris che, pertanto, non trova alcun “diritto di cittadinanza” nella disposizione in esame. Si osserva, come già evidenziato anche da precedenti in materia, del tutto condivisi da chi scrive, che il docente può essere considerato rinunciatario solo con riferimento a sedi, classi di concorso e tipologie di posto, per le quali non ha espresso la preferenza e conseguentemente, solo se nel turno di nomina non vi sono sedi, tipologie di contratto indicate dal lavoratore, il Ministero potrà assegnare i posti ad altro lavoratore collocato in posizione deteriore. Invece, nel caso di successive convocazioni per la medesima classe di concorso, relative a posti e tipologie di contratto per le quali il lavoratore abbia espresso preferenza, al docente deve essere offerta la supplenza, non potendo essere considerato rinunciatario. In altre parole, nel caso in cui nei turni di nomina successivi per la medesima classe di concorso relativa a posti e tipi di contratto per i quali – nelle convocazioni precedenti – il docente abbia indicato la propria preferenza, tali posti e contratti dovranno essere offerti al docente collocato al più alto posto in graduatoria (così ord. Trib. Genova 15/11/22; Trib. Roma sent. n. 1463/2023)”* ([Allegato n. 16](#)).

Come precisato da **Trib. Latina, sent. 27 dicembre 2021**: *“Volendo recuperare tralatticce categorie della dommatica civilistica per rendere più nitida la distinzione tra **rinuncia alla sede** e **rinuncia all'incarico** si potrebbe dire che soltanto la seconda integra una vera e propria forma di ‘rinuncia’ in senso tecnico, ossia di un negozio unilaterale estintivo abdicativo avente ad oggetto la dismissione di un diritto che è già entrato nella sfera giuridica del rinunciante, laddove invece quella che abbiamo definito “**rinuncia alla sede**” andrebbe più correttamente ricondotta alla categoria dogmatica del ‘rifiuto’, ossia a quella tipologia di atto ostativo avente ad oggetto un effetto favorevole che ancora non è entrato nella sfera giuridica del potenziale*

rifiutante. E allora vuol dire che la parte ricorrente, omettendo di indicare in domanda talune sedi, ha semplicemente ‘rifiutato’ di partecipare alla procedura per quelle sedi **ma non ha ‘rinunciato’ ad alcun incarico** o, quantomeno, certamente non ha ostacolato in alcun modo il funzionamento del sistema di reclutamento” ([Allegato n. 17](#)).

Del resto, a dar credito all’interpretazione offerta dall’UST Milano si arriverebbe al paradosso per cui l’aspirante, per non correre il rischio di incorrere nella sanzione della perdita del posto per rinuncia implicita, dovrebbe indicare tutte le sedi, anche quelle non disponibili, con inutile e ultronea attività per chi dette domande dovrebbe presentare ed esaminare<sup>28</sup>. Esigenze di trasparenza e buona fede inducono inoltre a preferire, in ogni ipotesi in cui non sia specificamente prevista una disciplina contraria, che l’aspirante esprima una scelta consapevole e, pertanto, sia considerato rinunciatario solo se abbia espressamente rifiutato una proposta di supplenza per una sede specificamente determinata (**Trib. Lecce, 21 giugno 2022 – sub [Allegato n. 18](#), pag. 1**).

Numerosi gli arresti che, recentemente, si sono espressi in senso conforme alla richiamata pronuncia del Tribunale di Latina<sup>29</sup>, facendo specifico riferimento alla normativa contenuta nell’O.M. n. 112/2022 o nella precedente O.M. n. 60/2020<sup>30</sup>: controversie che hanno visto la soccombenza dell’Ufficio e il riconoscimento del diritto di parte ricorrente a ottenere un incarico da GPS in base alle preferenze espresse.

**E.** Da quanto esposto consegue che la **sanzione** prevista dall’art. 14, co. 1, O.M. 112/2022 (altresì richiamata dalla C.M. n. 28597 del 29.7.2022) è **inapplicabile**, atteso che detta norma non prevede alcuna sanzione per il caso in cui rientra il Ricorrente, bensì solo per casi di avvenuta assegnazione di incarico cui abbia fatto seguito una rinuncia, la mancata assunzione di servizio o l’abbandono del servizio.

---

<sup>28</sup> Cfr. Trib. Frosinone, sent. 15 giugno 2022, n. 586.

<sup>29</sup> Fra le altre si v., nell’ultimo biennio, **Trib. Napoli**, 13.11.2023, n. 218; **Trib. Roma**, 23.2.2023, n. 9399; id., 23.3.2023, nn. 3000 – 3001 – 3002 – 3004 – 3005; **Trib. Frosinone**, 11.2.2022, n. 2813; id., 15.6.2022, n. 586; **Trib. Cassino**, 15.9.2022, n. 681; **Trib. Bari**, 17.10.2022, n. 2745; **Trib. Velletri**, ord. 1.3.2022, n. 3450; **Trib. Busto Arsizio**, 23.11.2022. Si v. anche **Trib. Cosenza**, 2.11.2022, da cui parimenti emerge l’incoerenza tra interpretazione fornita dall’Ufficio e lettura dell’art. 12, co. 4, O.M. n. 112/2022, per cui “*la posizione del Ministero non [è] condivisibile poiché finisce di fatto per disapplicare il comma 8 cit.* [i.e. art. 4, co. 8, D.M. n. 242/2021, **che confluisce nei co. 4 e 10 dell’art. 12 O.M. 112/2022**], *e confonde le due distinte figure ivi disciplinate della rinuncia all’incarico e della rinuncia alla sede, applicando le conseguenze espressamente prescritte solo per l’ipotesi della rinuncia all’incarico alla diversa ipotesi della rinuncia alla sede*” per le motivazioni ivi chiaramente dettagliate (sub [Allegato n. 18](#), p. 72).

<sup>30</sup> Il ragionamento seguito dalle Corti di merito ruota intorno alla discrasia che si è venuta a creare a causa dell’interpretazione delle ordinanze ministeriali adottata dall’Ufficio e quanto, invece, previsto dai relativi decreti ministeriali di attuazione. Tale discrasia, già presente tra la O.M. n. 60/2020 e il D.M. n. 242/2021, si ripresenta *de plano* nella nuova normativa, ma in questo caso le previsioni di cui all’O.M. n. 60/2020 e al D.M. n. 242/2021 confluiscono direttamente nell’O.M. n. 112/2022 con la conseguenza che l’*iter* logico-argomentativo delle pronunce in esame è del tutto conferente al caso di specie, rientrante nell’ambito applicativo dell’O.M. n. 112/2022.

È evidente l'illegittimità della condotta dell'UST Milano, sostanziata nell'estromissione del Sig. Naio dall'intera procedura di assegnazione delle supplenze per l'a.s. 2023/2024, poiché contrastante sia con la lettera che con la *ratio* dell'art. 12 O.M. n. 112/2022.

\* \* \*

#### **4. DIRITTO ALL'ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO E DEL RELATIVO PUNTEGGIO. RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEL DANNO**

**A.** Alla luce di quanto evidenziato è evidente che l'illegittima condotta tenuta dal Ministero ha determinato un danno al Ricorrente, sotto il duplice profilo del danno emergente e del lucro cessante, essendogli stato impedito di prendere servizio a decorrere dal 27.10.2023 con contratto fino a termine attività didattiche, pregiudicandone la posizione non solo sotto il profilo economico (non avendo ricevuto la retribuzione commisurata all'intera annualità con decorrenza dalla data indicata) ma altresì sotto il profilo giuridico, impedendo la maturazione del servizio e del relativo punteggio.

In particolare il Ricorrente, previo accertamento del proprio diritto a essere destinatario di incarico annuale per le ragioni di cui è causa e conseguente condanna del Ministero all'attribuzione dello stesso in relazione a un contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche sulla classe di concorso A046, ha diritto a vedersi riconosciuto quanto segue.

**B.** Sotto il profilo economico, spetta al Ricorrente il risarcimento del danno commisurato alla retribuzione lorda non percepita a far data dal 27.10.2023 (data del primo conferimento di incarico utile a soggetto con posizione inferiore) *o, comunque*, dall'eventuale differente *dies a quo* individuato da codesto Tribunale, sino al 30.06.2024 (trattandosi di incarico fino al termine delle attività didattiche).

Sotto il profilo giuridico ed economico, spetta al Ricorrente il diritto **(i)** al riconoscimento del servizio di insegnamento per l'intero a.s. 2023/2024, ovvero del servizio che il medesimo avrebbe avuto diritto a prestare, nonché **(ii)** al riconoscimento del punteggio – n. **12 punti** – che gli sarebbe stato assegnato in virtù del conferimento di incarico dalla data di decorrenza di cui sopra (27.10.2023), *o, comunque*, dall'eventuale differente *dies a quo* individuato da codesto Tribunale, fino al 30.06.2024. In merito, come previsto dalla O.M. n. 112/2022, tab. A/4 ([Allegato n. 19](#), **pagg. 3-4** - che, come detto, disciplina *inter alia* le supplenze da GPS per il biennio 2022/2024) per il servizio specifico (ossia prestato sulla classe di concorso o grado di istruzione, su posto comune o sostegno, per cui si procede alla valutazione) sono attribuiti, per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni, punti 2, sino ad un massimo di 12 punti.

La giurisprudenza di legittimità e di merito riconosce la tutela risarcitoria in favore del lavoratore per il quale si accerti che l'assunzione era dovuta e, con particolare riferimento ai

docenti, che gli stessi siano stati “scavalcati”, e ciò sia nella misura corrispondente alla retribuzione che avrebbero dovuto percepire (e che non hanno percepito), che con riferimento alla correlata progressione economica giuridica e al punteggio<sup>31</sup>.

La giurisprudenza di merito, proprio con riferimento ai docenti, ha inoltre affermato che in presenza dell’obbligo gravante sulla P.A. di procedere al conferimento degli incarichi di insegnamento sulla base del legittimo punteggio spettante sulla base della graduatoria deve ritenersi applicabile la tutela risarcitoria di cui agli artt. 1218 c.c. e ss<sup>32</sup>.

C. In ordine al *quantum debeatur*, tutto quanto fin qui rilevato, dedotto e argomentato comporta una pretesa risarcitoria per n. 18 ore dal 27.10.2023 al 30.06.2024. In tal senso si evidenzia che la retribuzione annua lorda prevista dai CCNL di riferimento (6.12.2022 - [Allegato n. 20](#); 18.1.2024 - [Allegato n. 21](#)) a decorrere dall’1/1/2021 è pari a € 22.837,88, salve modifiche, oltre 13<sup>^</sup> mensilità, TFR relativo all’intero periodo, EP conglobato, IIS, retribuzione professionale docenti (RPD), indennità da vacanza contrattuale (IVC) e quant’altro dovuto.

D. A ciò si aggiunga che ove il Ricorrente avesse ottenuto l’incarico a lui spettante di diritto, con alto grado di probabilità avrebbe altresì ricevuto incarichi di coordinamento e/o di commissario agli esami di Stato, oltre alla Carta elettronica docente: dunque avrebbe percepito ulteriori emolumenti, come già occorso durante il servizio prestato tra il 27.10.2021 e l’1.7.2022. A raffronto, si producono i cedolini degli importi percepiti dal Naio per nomina da II<sup>^</sup> fascia GPS (in periodo corrispondente a quello ivi oggetto di controversia, i.e. dal 27.10.2021 al 30.06.2022, oltre rinnovo del contratto per concludere gli esami di Stato per un giorno – l’1.7.2022 - [Allegato n. 22](#)), unitamente allo stato matricolare aggiornato al 30.6.2023 ([Allegato n. 23](#)), durante il quale ha svolto, oltre all’incarico di docenza, incarichi aggiuntivi di coordinamento di più classi in Educazione civica, coordinamento di classe, nonché commissario interno agli esami di Stato, percependo una retribuzione complessiva lorda di €

---

<sup>31</sup> Cfr. Cass., Sez. Lav., ord. n. 16665/2020, secondo cui “il lavoratore può agire a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., per il mancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui si accerti che l’assunzione fosse dovuta, detratto l’aliunde perceptum, qualora risulti, anche in via presuntiva, che l’interessato sia rimasto privo di occupazione o sia stato occupato, ma a condizioni deteriori”.

<sup>32</sup> In tal senso Trib. Bari, 8 settembre 2020, n. 2340, secondo cui “come condivisibilmente argomentato dalla Suprema Corte in ipotesi di violazione del diritto di prelazione nell’assunzione [fattispecie analoga, nei suoi tratti essenziali, alla presente] l’inadempimento del Ministero, perfezionato con l’assunzione di soggetto diverso rispetto al ricorrente, costituisce fonte di responsabilità risarcitoria con conseguente obbligo di risarcire il relativo pregiudizio economico parametrabile a quanto il lavoratore avrebbe percepito ove fosse stato legittimamente assunto spettando, invece, al Ministero l’onere di provare i fatti riduttivi del diritto al risarcimento, ivi compresi quelli che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza, dal momento che tale prova, ai sensi dell’art. 2697 c.c., compete al debitore che pretende di non risarcire in tutto o in parte, in quanto appunto diretta a far valere un controdiritto idoneo a paralizzare l’azione risarcitoria del creditore (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 11737/2010)”. La pronuncia ha riconosciuto il diritto del lavoratore al risarcimento del danno pari alle retribuzioni che avrebbe dovuto percepire e che non ha percepito ed al riconoscimento del servizio di insegnamento sulla classe di concorso sia ai fini economici che giuridici, per il periodo di riferimento in cui è stato impedito il servizio stesso.

18.346,30.

\* \* \*

**5. IN VIA SUBORDINATA: SEMPRE SULLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEL DANNO**

A. Nella denegata ipotesi in cui codesto On.le Tribunale dovesse ritenere di non condannare il Ministero resistente all'attribuzione di un contratto di lavoro a tempo determinato, è in ogni caso evidente che l'odierno Ricorrente si è visto privato della possibilità di conseguire **(i)** la retribuzione che legittimamente gli sarebbe spettata nonché **(ii)** il punteggio correlato all'attività di insegnamento che gli è stato impedito di svolgere, come sopra individuato (12 punti), nonché il riconoscimento del servizio per l'intero anno, sia ai fini economici che giuridici.

Sotto tale ultimo profilo, si precisa che: *“Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione”* (art. 489, co. 1, D. Lgs. n. 297/1994 - **“T.U. Scuola”**).

Con interpretazione autentica resa dall'art. 11, co. 14, L. n. 124/1999 è stato chiarito che *“il servizio di insegnamento non di ruolo [...] è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”*<sup>33</sup>.

Il diritto al riconoscimento dell'anno di servizio ai sensi dell'art. 489, co. 1, T.U. Scuola, è ancor più necessario se si considera che al Ricorrente potrebbe derivare un concreto pregiudizio per la partecipazione ai futuri concorsi straordinari scuola, se si considera che nei precedenti bandi veniva richiesto quale requisito il servizio ininterrotto per tre annualità complete di servizio (cosa diversa rispetto ai 180 gg. di servizio).

Quindi in via subordinata, previo accertamento della sussistenza del diritto del Ricorrente a vedersi riconosciuto un incarico a tempo determinato come sopra specificato (o, subordinatamente, l'incarico che dovesse emergere in corso di causa), si chiede che le parti convenute vengano condannate:

- i. a risarcire il Ricorrente in misura corrispondente alla retribuzione che gli sarebbe spettata per incarico annuale dal 27.10.2023 al 30.06.2024, o dalle differenti decorrenze che dovessero emergere in corso di causa, detratte le somme eventualmente corrisposte in

---

<sup>33</sup> La Nota M.I.U.R. n. 7526 del 24 luglio 2014 ha chiarito al punto 11) che *“il servizio con contratto a tempo determinato è valutato come anno scolastico intero, se ha avuto la durata di 180 giorni, oppure se il servizio è prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, ovvero fino al termine delle attività nella scuola dell'infanzia”*.

- ragione di eventuali incarichi di supplenza brevi;
- ii. a riconoscere ed attribuire al Sig. Naio il punteggio correlato all'attività di insegnamento che gli è stato impedito di svolgere, e segnatamente il punteggio massimo attribuibile per l'intero anno (12 punti);
  - iii. a riconoscere, sia sotto il profilo economico che giuridico, il servizio di insegnamento per l'intero a.s. 2023/2024, ovvero del servizio che il Ricorrente avrebbe avuto diritto a prestare sulla classe di concorso di competenza, come per legge.

\* \* \*

#### SUSSISTENZA DEI REQUISITI LEGITTIMANTI L'INVOCATA TUTELA D'URGENZA.

##### DOMANDA CAUTELARE EX ART. 669 BIS, 669 SEXIES E 700 C.P.C.

Il continuo scorrimento ad esaurimento delle G.P.S. rende urgente e improcrastinabile l'adozione di un provvedimento *ex art. 700 c.p.c.*, sussistendone i requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

La sussistenza del *fumus boni iuris* risulta dimostrata dalle ragioni esposte in fatto e in diritto e comprovata dalla documentazione versata in atti, per cui la domanda appare di tutta evidenza fondata, e legittimo il diritto del Ricorrente a ottenere un incarico da II<sup>a</sup> fascia GPS (A046) unitamente all'attribuzione del relativo punteggio (n. 12 punti), le cui modalità di calcolo sono riportate nel precedente motivo n. 5 di ricorso.

Quanto al requisito del *periculum in mora*, occorre evidenziare con forza che la descritta situazione è pregiudizievole e lesiva del diritto soggettivo del Ricorrente in quanto impedisce al medesimo (a tutt'oggi, si ribadisce, non assegnatario di alcun incarico) di essere convocato per incarichi sulla propria classe di concorso rispetto ai docenti con posizione e punteggio inferiori a quelli da lui conseguiti e indicati in GPS.

Inoltre tale situazione, come anticipato, è idonea a produrre effetti anche in futuro, atteso che altri docenti, chiamati in preferenza rispetto al Ricorrente nonostante il possesso di punteggio e posizione inferiori in GPS, acquisiranno indebitamente punteggio e posizioni che incideranno nelle graduatorie future, a danno del Ricorrente che, pertanto, risulterà illegittimamente "scavalcato" nelle stesse. Sull'importanza del riconoscimento dei n. 12 punti – ossia il punteggio che il Ricorrente avrebbe maturato se l'Ufficio gli avesse correttamente assegnato l'incarico al 30/06 cui ha diritto, erroneamente attribuito in 3<sup>a</sup> convocazione ad altri candidati presso gli II.SS. "G. Galilei", "C. Cattaneo" e "G. Agnesi" – si pensi, a titolo esemplificativo, alla differenza di posizioni che intercorre tra il Naio (avente punti 62 ed una posizione iniziale di inserimento in II<sup>a</sup> Fascia GPS di 389 – Allegato n. 3) e il candidato X (con n. 12 punti in più e con posizione al n. 275): tra i due intercorrono ben 114 posizioni. Proseguendo

nell'esempio, ipotizzando per comodità "visiva" una situazione delle graduatorie identica a quella descritta e allegata, ne deriverebbe che il Ricorrente, qualora ottenesse i 12 punti, andrebbe ad acquisire una posizione in graduatoria nettamente migliore, che addirittura lo farebbe rientrare in 1<sup>a</sup> convocazione ottenendo, nel prossimo a.s. 2024-2025, maggiori possibilità di essere da subito destinatario di un incarico. Di riflesso, nella denegata ipotesi in cui non venisse riconosciuto il diritto al punteggio, il Ricorrente si vedrebbe "scavalcato" in graduatoria da quanti oggi stanno invece lavorando e maturando punteggio, con conseguente crollo della propria posizione in graduatoria e le relative conseguenze in punto di carriera.

A ciò si aggiunga il danno economico che il Ricorrente sta subendo, derivante dalla mancata percezione degli emolumenti che altrimenti gli sarebbero stati riconosciuti a titolo di retribuzione a fronte dell'espletamento dell'incarico.

L'urgenza dell'emissione del provvedimento cautelare è rappresentata dall'esigenza del Ricorrente di veder riconosciuto il diritto a ottenere un incarico presso le scuole oggetto di preferenza, in particolare:

1. I.S. "C. Cattaneo": preferenza n. 8 per nomina su cattedra "fino al termine delle attività didattiche" (30/06);
2. I.S. "G. Galilei": preferenza n. 3 per nomina su cattedra "fino al termine delle attività didattiche" (30/06);
3. I.S. "G. Agnesi": preferenza n. 6 per nomina su cattedra "fino al termine delle attività didattiche" (30/06).

con attribuzione del reale ed effettivo punteggio spettante.

Come confermato in numerose pronunce cautelari, *"ricorre altresì il periculum in mora, atteso che l'istante ha allegato e sufficientemente provato la ricorrenza, nella situazione data, di un pregiudizio imminente e irreparabile, offrendo circostanze specifiche – diverse dalla natura della causa – comprovanti **un danno professionale non risarcibile per equivalente e tale da giustificare l'utilizzazione della misura cautelare invocata**; infatti, i tempi necessariamente lunghi del giudizio ordinario non solo determinerebbero il permanere di una situazione antigiusdittica, ma consentirebbero agli altri docenti che precedono in graduatoria [...] di ricevere supplenze al suo posto e di acquisire quindi maggiori punteggi e posizioni più vantaggiose"* (Trib. Messina, ord. caut. 19 gennaio 2021, n. 1115).

Inoltre, nel caso di specie, il danno grave e irreparabile rileva sotto vari aspetti:

1. nel corrente a.s. il Ricorrente non è stato destinatario di alcun incarico;
2. lo scorrimento delle graduatorie e l'immissione di altri docenti negli incarichi di



effettiva spettanza del sig. Naio pregiudicano quest'ultimo, conseguendone in capo allo stesso la perdita di retribuzione e annessi;

3. gli altri docenti, chiamati in preferenza nonostante il possesso di punteggio inferiore, acquisiranno indebitamente, in violazione del principio meritocratico, punteggio e posizioni che incideranno sulle graduatorie future;
4. pertanto nelle graduatorie future, a causa della mancata attribuzione del punteggio (pari a 12 punti per supplenza annuale), il Ricorrente si vedrà "scavalcato" da altri docenti, altresì subendo un peggioramento della propria posizione nelle medesime graduatorie.

Per quanto sopra argomentato si chiede l'intervento di preventiva misura cautelare da adottarsi anche INAUDITA ALTERA PARTE ai sensi dell'art. 669 *sexies* co. 2 c.p.c., in quanto un eventuale provvedimento di accoglimento che intervenisse dopo la convocazione e audizione delle parti potrebbe trovare oggettive difficoltà di attuazione. Ove, infatti, venisse proposta un'azione ordinaria volta all'accertamento del diritto in esame, in attesa del giudizio di merito il diritto in parola potrebbe essere pregiudicato in maniera grave ed irreparabile.

\* \* \*

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato, sia in fatto che in diritto, **Domenico Naio**, *ut supra* rappresentato, domiciliato e difeso, chiede che l'On.le Tribunale adito, *contrariis reiectis*, ai sensi degli artt. 414 e 700 c.p.c., voglia accogliere le seguenti

## CONCLUSIONI

### (i) IN VIA CAUTELARE E URGENTE

Ritenuta la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, con **decreto inaudita altera parte** ovvero, in subordine, previa fissazione della comparizione delle parti per tutte le motivazioni esposte:

1. adottare i provvedimenti di urgenza che appaiono secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito *e, in particolare*,
2. accertare e dichiarare il diritto del Ricorrente a ottenere da GPS l'incarico su cattedra fino al termine delle attività didattiche (30/06) - previa stipulazione di un contratto a tempo determinato - erroneamente / illegittimamente assegnato in 3<sup>a</sup> convocazione a **Straface Francesca** presso l'I.S. "C. Cattaneo", in quanto prima cattedra disponibile assegnata *post* 2<sup>a</sup> convocazione, e alla conseguente maturazione del relativo intero punteggio, ovvero a ottenere da GPS - previa stipulazione di un contratto a tempo determinato - uno tra gli incarichi su cattedra erroneamente / illegittimamente assegnati ai docenti:

- **Fiorillo Raffaele** - cattedra al 30/06 presso I.S. “*G. Galilei*”, assegnata in 3<sup>a</sup> convocazione (27.10.2023)
  - **Cecere Rosalba** - cattedra al 30/06 presso I.S. “*G. Agnesi*”, assegnata in 3<sup>a</sup> convocazione (27.10.2023)
  - **Sassanelli Maria** - cattedra al 30/06 presso I.S. “*C. Cattaneo*”, assegnata in 4<sup>a</sup> convocazione (8.11.2023)
  - **Lascalea Katrin** - cattedra al 30/06 presso I.S. “*G. Agnesi*”, assegnata in 6<sup>a</sup> convocazione (21.11.2023);
3. accertare e dichiarare il diritto del Ricorrente a ottenere un incarico a tempo determinato - previa stipulazione di un contratto a tempo determinato - di durata annuale (30/08) o fino al termine delle attività didattiche (30/06), in via prioritaria per ordine di preferenza espresso (i) presso l’I.S. “*G. Galilei*”, (ii) presso l’I.S. “*G. Agnesi*” e (iii) presso l’I.S. “*C. Cattaneo*” o, in subordine, presso un’Istituzione scolastica ricompresa tra le sedi indicate in domanda, ivi compresi gli spezzoni, tra quelle disponibili per il turno di nomina del 27.9.2023, o in subordine per i turni successivi, con individuazione dalle GPS di competenza e conseguente maturazione del relativo intero punteggio;
  4. ove ritenuto necessario, a tal fine, preventivamente disapplicare gli atti e provvedimenti presupposti (O.M., D.M. e decreti di riferimento) e consequenziali (GPS e graduatorie d’istituto della provincia di Milano per il biennio 2022/2024 – classe di concorso A046);
  5. conseguentemente, per l’effetto, ordinare alle Amministrazioni convenute, per quanto di rispettiva competenza, di emanare tutti gli atti e i provvedimenti necessari volti a garantire il legittimo diritto del Ricorrente al riconoscimento della nomina sulla cattedra dell’I.S. “*C. Cattaneo*” erroneamente attribuita alla docente **Straface Francesca** per effetto del maggior punteggio posseduto da Naio Domenico, o, in subordine, presso un’Istituzione scolastica ricompresa tra le sedi indicate in domanda, tra quelle disponibili per il turno di nomina del 27.9.2023, o in subordine per i turni successivi, con individuazione dalle GPS di competenza e conseguente maturazione del relativo intero punteggio.
- (ii) NEL MERITO, previa conferma del provvedimento cautelare emesso così come richiesto e previo espletamento e/o accertamento di rito o di merito, in via definitiva:
6. accertare e dichiarare l’illegittimità della condotta delle Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, consistita nell’aver attribuito incarichi di supplenza in favore di docenti con punteggi inferiori a quello del Ricorrente;
  7. accertare e dichiarare il diritto del Ricorrente a ricevere l’incarico annuale presso una delle

sedi disponibili indicate da quest'ultimo nella propria domanda e nel rispetto dell'ordine di preferenze ivi indicato, in virtù dell'elevato punteggio posseduto *e, per l'effetto*

8. ordinare alle Amministrazioni resistenti di conferire al Ricorrente, ora per allora, l'incarico su cattedra fino al termine delle attività didattiche (30/06) illegittimamente assegnato in 3<sup>a</sup> convocazione a **Straface Francesca** presso l'I.S. "C. Cattaneo", in quanto prima cattedra disponibile assegnata *post* 2<sup>a</sup> convocazione, e alla conseguente maturazione del relativo intero punteggio, ovvero a ottenere da GPS - previa stipulazione di un contratto a tempo determinato - uno tra gli incarichi su cattedra erroneamente / illegittimamente assegnati ai docenti:

- **Fiorillo Raffaele** - cattedra al 30/06 presso I.S. "G. Galilei", assegnata in 3<sup>a</sup> convocazione (27.10.2023)
- **Cecere Rosalba** - cattedra al 30/06 presso I.S. "G. Agnesi", assegnata in 3<sup>a</sup> convocazione (27.10.2023)
- **Sassanelli Maria** - cattedra al 30/06 presso I.S. "C. Cattaneo", assegnata in 4<sup>a</sup> convocazione (8.11.2023)
- **Lascalea Katrin** - cattedra al 30/06 presso I.S. "G. Agnesi", assegnata in 6<sup>a</sup> convocazione (21.11.2023);

9. accertare e dichiarare il diritto del Ricorrente a ottenere un incarico a tempo determinato, di durata annuale (30/08) o fino al termine delle attività didattiche (30/06), in via prioritaria per ordine di preferenza espresso presso l'I.S. "G. Galilei", l'I.S. "G. Agnesi" e l'I.S. "C. Cattaneo" o, in subordine, presso una scuola ricompresa tra le sedi indicate in domanda, ivi compresi gli spezzoni, tra quelle disponibili per il turno di nomina del 27.9.2023, o in subordine per i turni successivi, con individuazione dalle GPS di competenza e conseguente maturazione del relativo intero punteggio, ovvero a ottenere da GPS - previa stipulazione di un contratto a tempo determinato - uno tra gli incarichi su cattedra erroneamente / illegittimamente assegnati ai docenti:

- **Fiorillo Raffaele** - cattedra al 30/06 presso I.S. "G. Galilei", assegnata in 3<sup>a</sup> convocazione (27.10.2023)
- **Cecere Rosalba** - cattedra al 30/06 presso I.S. "G. Agnesi", assegnata in 3<sup>a</sup> convocazione (27.10.2023)
- **Sassanelli Maria** - cattedra al 30/06 presso I.S. "C. Cattaneo", assegnata in 4<sup>a</sup> convocazione (8.11.2023)
- **Lascalea Katrin** - cattedra al 30/06 presso I.S. "G. Agnesi", assegnata in 6<sup>a</sup>

convocazione (21.11.2023);

10. condannare le parti convenute a risarcire il danno subito corrispondendo le retribuzioni maturate e non corrisposte per effetto della mancata assegnazione dell'incarico, oltre accessori come per legge, e al riconoscimento della relativa anzianità di servizio, con conseguente aggiornamento del punteggio sino ad ora maturato nella GPS di competenza e pari a 12 punti;

(iii) IN VIA SUBORDINATA, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'istanza cautelare, previo espletamento e/o accertamento di rito o di merito, in via definitiva:

11. accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta delle Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, consistita nell'aver attribuito incarichi di supplenza in favore di docenti con punteggi inferiori a quello del Ricorrente;
12. accertare e dichiarare il diritto del Ricorrente a ricevere l'incarico annuale, presso una delle sedi disponibili indicate da quest'ultimo nella propria domanda e nel rispetto dell'ordine di preferenze ivi indicato, in virtù dell'elevato punteggio posseduto *e, per l'effetto*
13. ordinare alle Amministrazioni resistenti di conferire al Ricorrente, ora per allora, l'incarico su cattedra fino al termine delle attività didattiche (30/06) illegittimamente assegnato in 3<sup>a</sup> convocazione a **Straface Francesca** presso l'I.S. "C. Cattaneo", in quanto prima cattedra disponibile assegnata *post* 2<sup>a</sup> convocazione, e alla conseguente maturazione del relativo intero punteggio;
14. accertare e dichiarare il diritto del Ricorrente a ottenere un incarico a tempo determinato, di durata annuale (30/08) o fino al termine delle attività didattiche (30/06), in via prioritaria per ordine di preferenza espresso presso l'I.S. "G. Galilei", l'I.S. "G. Agnesi" e l'I.S. "C. Cattaneo" o, in subordine, presso una scuola ricompresa tra le sedi indicate in domanda, ivi compresi gli spezzoni, tra quelle disponibili per il turno di nomina del 27.9.2023, o in subordine per i turni successivi, con individuazione dalle GPS di competenza e conseguente maturazione del relativo intero punteggio;
15. condannare le parti convenute a risarcire il danno subito corrispondendo le retribuzioni (oltre contributi e accessori come per legge) maturate e non corrisposte per effetto della mancata assegnazione dell'incarico nel periodo, da determinarsi tenendo conto, tra gli altri parametri, del periodo in cui il Ricorrente è rimasto senza cattedra, e al riconoscimento della relativa anzianità di servizio, con conseguente aggiornamento del punteggio sino ad ora maturato nella GPS di competenza;
16. condannare le parti convenute a risarcire il danno (in forma specifica e/o da perdita di

*chance*) subito per effetto della mancata assegnazione dell'incarico, sussistendo il pregiudizio certo consistente nella perdita di una possibilità attuale e idoneo a riverberare i propri effetti anche *pro futuro*, con ulteriore mancato riconoscimento al Ricorrente di punteggio, retribuzione e annessi che gli sarebbero spettati ove non fosse stato illegittimamente "scavalcato", nel conferimento delle cattedre, da candidati dotati di punteggio e posizione inferiori.

Con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA del presente giudizio.

Si richiede la distrazione delle spese a favore dei difensori.

\* \* \*

### **IN VIA ISTRUTTORIA**

Premesso che la documentazione depositata unitamente al ricorso comprova le ragioni del Ricorrente e che pertanto la causa, essendo provata documentalmente, potrebbe essere decisa sulla base di quanto odiernamente prodotto - stante la palese illegittimità della condotta di parte convenuta - si chiede sin da ora che codesto on.le Giudice del Lavoro voglia ordinare a parte resistente, ove ritenuto necessario o utile ai fini della decisione, l'esibizione degli atti / documenti afferenti alla posizione giuridica del Ricorrente e/o degli eventuali controinteressati.

\* \* \*

Si allegano i seguenti documenti:

- 1) [Procura](#);
- 2) [Domanda di inserimento in GPS del 29.05.2022](#);
- 3) [Bollettino GPS Milano del 18.07.2023](#);
- 4) [Posizione attuale in GPS](#);
- 5) [Domanda informatizzazione supplenze del 30.07.2023](#);
- 6) [Decreto convalida titoli del 14.04.2021](#);
- 7) [Disponibilità cattedre A046 del 31.08.2023](#);
- 7-bis) [Prima convocazione del 31.08.2023](#);
- 8) [Disponibilità cattedre A046 del 27.09.2023](#);
- 8-bis) [Seconda convocazione del 27.09.2023](#);
- 9) [Disponibilità cattedre A046 del 26.10.2023](#);
- 9-bis) [Terza convocazione del 27.10.2023](#);
- 10) [Disponibilità cattedre A046 del 7.11.2023](#);
- 10-bis) [Quarta convocazione del 8.11.2023](#);
- 11) [Disponibilità cattedre A046 del 14.11.2023](#);

- 11-bis) [Quinta convocazione del 14.11.2023](#);
- 12) [Disponibilità cattedre A046 del 21.11.2023](#);
- 12-bis) [Sesta convocazione del 21.11.2023](#);
- 13) [Reclamo all'UST e ricevute del 30.10.2023](#);
- 14) [Riscontro UST al reclamo del 2.11.2023](#);
- 15) [Giurisprudenza citata nel 2° motivo di ricorso](#);
- 16) [Tribunale di Milano n. 3443 del 16.11.2023](#);
- 17) [Tribunale di Latina 27.12.2021](#);
- 18) [Giurisprudenza citata nel 3° motivo di ricorso](#);
- 19) [Tabella A/4 allegata a O.M. 112/2022](#);
- 20) [CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021 firmato il 6 dicembre 2022](#);
- 21) [CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021 firmato il 18 gennaio 2024](#);
- 22) [Cedolini incarico da GPS 2021/2022](#);
- 23) [Stato matricolare Domenico Naio](#);
- 24) [Dichiarazione sostitutiva di esenzione dal contributo unificato](#).

Con ogni ulteriore riserva di deduzioni, controdeduzioni e produzione di documenti.

\* \* \*

#### **DICHIARAZIONE DI VALORE DELLA CONTROVERSIA**

Ai fini del pagamento del contributo unificato, si dichiara che la causa è di valore indeterminabile e che il ricorrente è esente dal versamento, in quanto non ha avuto un reddito imponibile familiare ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore al triplo dell'importo previsto dall'art.76 del D.P.R. n.115 del 2002.

\* \* \*

#### **ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI NOTIFICAZIONE NEI**

#### **CONFRONTI DEI LITISCONSORTI *EX ART. 151 C.P.C. O, IN SUBORDINE, EX ART. 150 C.P.C.***

Ai fini dell'eventuale integrazione del contraddittorio si chiede di essere autorizzati alla notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c. Ove ritenuto di legge, salvo diverso avviso dell'On.le Tribunale adito, si ritiene infatti che, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, il ricorso debba essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, vale a dire ai docenti iscritti nella GPS per la provincia di Milano – classe di concorso A046. Quanto alle modalità di notifica, rilevato che:

1. la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'elevato numero dei destinatari;

2. risulta difficoltoso esperire l'attività di rintracciamento degli stessi, trattandosi di soggetti sconosciuti e dei cui dati anagrafici e indirizzi di residenza e/o domicilio assai difficilmente potrà essere ottenuto un riscontro preciso, non essendo ricavabili *aliunde*;
3. sussistono altresì ragioni di celerità ed economia processuale, atteso che l'attività di identificazione, rintracciamento e successiva notifica a ciascuno dei controinteressati si porrebbe, in ogni caso, come eccessivamente onerosa per il Ricorrente e oltremodo gravosa per lo svolgimento del contenzioso, con il rischio concreto di allungamento delle tempistiche dovute a possibili rinvii di udienza per difetti di notifica e/o di individuazione dei destinatari, con conseguente rischio di stallo per il procedimento;
4. la pubblicazione in G.U. appare oltremodo onerosa per il Ricorrente;
5. i Tribunali del lavoro, con provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato l'alternativa forma di notifica *ex art. 151 c.p.c.*<sup>34</sup>;
6. tale forma di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria tanto dal Giudice Amministrativo quanto dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive, si ritengono integrati i presupposti per autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c. mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel sito internet del Ministero dell'Istruzione e del Merito e/o dell'U.S.R. Lombardia – Ufficio X Ambito Territoriale per la Provincia di Milano. La pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero e della sede locale, divenuto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, si rivela il più idoneo per la conoscenza della controversia e per garantire la difesa e il contraddittorio ai controinteressati (Cass. civ., Sez. VI, 11 ottobre 2017, n. 23919).

**In alternativa e in subordine**, nella denegata ipotesi in cui codesto On.le Tribunale non dovesse ritenere sussistenti i presupposti per la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., si chiede di essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c. mediante espletamento degli adempimenti normativamente previsti.

**In via ulteriormente subordinata**, ove l'On.le Tribunale adito ne ravvisasse la necessità o anche solo l'opportunità, si chiede di voler disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei docenti nominativamente indicati nel presente ricorso, previa individuazione dei rispettivi domicili, residenze o recapiti (che ad oggi non è stato possibile rintracciare, pertanto

---

<sup>34</sup> *Ex multis*, Trib. Genova, Sez. Lavoro, R.G. n.3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato sul sito internet del Ministero, secondo cui: “l’urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso [...] giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l’art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l’ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell’ordinanza stessa nell’apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell’Ufficio regionale per la Liguria”.

rendendosi necessaria la presente istanza per la determinazione delle modalità della notificazione nei confronti dei litisconsorti ai sensi dell'art. 151 c.p.c. o, in subordine, dell'art. 150 c.p.c.).

\* \* \*

*Salvis iuribus.*

Con osservanza.

Milano, 9 marzo 2024

AVV. FRANCESCO NAIÒ

AVV. MICHELE D'ONCHIA